ENRICO CATELLANI

I PROBLEMI INDIGENI
NELLA
COLONIZZAZIONE AFRICANA

LA GIUSTIZIA DIFFERENZIALE

(Estratto dalla RIVISTA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, Anno XII, Fasc. IV.-V. – Luglio-Ottobre 1908)

ROMA
presso la " Rivista Italiana di Sociologia "
Via Venti Settembre, 8

SCANSANO - TIPOGRAFIA EDITRICE DEGLI OLMI
DI CARLO TESSITORI

1908

I PROBLEMI INDIGENI NELLA COLONIZZAZIONE AFRICANA

Sommario: — I. L'indigeno libero e la giustizia. - Colonie francesi e colonie autonome britanniche. — II. Inefficacia della subordinazione giudiziaria delle colonie autonome. — III. La giustizia differenziale nelle colonie non autonome della Granbretagna. — IV. Gli indigeni e la giustizia nelle colonie germaniche. — V. Gli indigeni e la giustizia nelle colonie italiane. — VI. Elementi essenziali e pericoli del problema indigeno.

I.

Gli Stati europei, che possiedono e governano più o meno vasti territori africani, combattendo la tratta, sopprimendo nei rispettivi territori ogni forma ed ogni dissimulazione della schiavitù e tutelando il diritto degli indigeni ad una parte del suolo nativo, hanno, senza dubbio, adempiuto a taluni dei loro più importanti doveri verso le popolazioni soggette. Ma la salvaguardia della libertà personale e quella del minimo indispensabile dei mezzi di sussistenza non rappresentano, però, nei paesi africani, come in tutte le colonie di popolazione mista, che una parte dei problemi relativi alla tutela giuridica degli indigeni. Lo sviluppo della vita coloniale, generando uno squilibrio fra la coscienza giuridica e le pretese dei dominati e la coscienza giuridica e le concessioni dei dominatori, prepara in Africa e altrove la manifestazione, o nuova o novellamente avvertita, d'altre forme di oppressione degli indigeni e d'altre responsabilità degli europei. Sono ingiustizie che diventano sempre più manifeste a chi le subisce, a mano a mano che, elevandosi nella civiltà, acquista la capacità mentale di conoscerne il valore e la suscettibilità morale necessaria a risentirne l'offesa ed a non subirle più con rassegnazione. E siccome quelle ingiustizie, che colpiscono diritti e sentimenti d'un ordine più elevato, di raro si risolvono, come lo sterminio degli indigeni, e la loro spogliazione, in offese patenti dell'umanità, raramente la loro manifestazione nei territori coloniali di uno Stato, provoca quella protesta attiva degli altri paesi, dalla quale può derivare l'intervento o la preparazione di provvedimenti riparatori o preventivi per opera di

una conferenza internazionale. Sicchè gli indigeni che subiscono tali ingiustizie, restano quasi sempre da soli, senza aiuti materiali o con del tutto inefficaci aiuti morali, alle prese coi rispettivi governi e i rispettivi gruppi europei che se ne rendono colpevoli.

L'origine morale ed intellettuale di tali ingiustizie sta in ciò: che il popolo colonizzatore provoca, o almeno consente, l'elevamento religioso, morale ed economico delle razze indigene, fra le quali non tarda a formarsi una classe dirigente per preponderanza di mezzi economici e di facoltà intellettuali. Ma nel tempo stesso quel popolo colonizzatore, e specialmente il suo gruppo vivente nella colonia, conserva un concetto irriducibile della propria superiorità, della inferiorità morale e giuridica di tutti gli indigeni, e dei pericoli che deriverebbero al suo prestigio ed alla solidità del suo dominio, se dalla inferiorità legale di quelli alcun poco si derogasse. Dal canto loro gli indigeni, che tanto più dolorosamente subiscono questa inferiorità legale e sociale, quanto più sanno d'essersi avvicinati di fatto alle condizioni morali ed economiche dei bianchi, fermentano nella loro classe più elevata, che è la prima a sentirsene immeritevole, un malcontento, che, poi, per opera di quella, si diffonde anche fra le moltitudini che meno avrebbero diritto di ribellarvisi.

Sotto questo punto di vista tutti gli Stati colonizzatori sono in diverso grado colpevoli della tenacia nel privilegio e nella ingiustizia, comune a tutte le aristocrazie privilegiate in ogni paese e in ogni epoca della storia. Tale tenacia del gruppo dominatore nel conservare una serie di privilegi e rispettivamente di inferiorità, che non corrispondono più alle condizioni del gruppo dominato, finisce sempre per provocare l'avversione mal celata degli indigeni per tutti i governi coloniali.

Chi si limita a confrontare la condizione degli indigeni prima e dopo lo stabilimento del dominio, del quale tanto si lagnano, può giudicare quella avversione ispirata dall'ingratitudine. Ma il loro sentimento non apparisce più tanto ingiustificato a chi faccia anche il paragone dello sviluppo intellettuale e dello stato di coscienza degli indigeni, prima e dopo lo stabilimento di quel dominio coloniale che impone loro tutta la somma dei doveri incombenti ai cittadini di uno Stato civile, senza sapere o voler estendere a loro, nemmeno nel campo dei diritti privati e della protezione della integrità personale,

quella piena parità di garanzie che da ogni Stato civile è dovuta a chi gli appartiene. E si ripete fra popolo e popolo l'esperienza, già fatta in Europa nei rapporti fra sovrano e popolazione e fra classi aristocratiche e popolo, dell'errore insostenibile nel quale incorre chi voglia far progredire una gente quel tanto che basti per renderla una più utile moltitudine di sudditi, senza consentire ch'essa si trasformi anche in una collettività sovrana di cittadini.

Anche fra le colonie di uno Stato, che può essere indicato come esempio di umano trattamento degli indigeni, è in tutti ancor vivo il ricordo degli orrori del Congo francese e della soverchia indulgenza dimostrata poi in Francia verso i colpevoli. Ed in seguito alle rivelazioni provocate da quegli scandali, è stato generale in Francia il lamento contro la condotta di molti europei, anche rivestiti di pubblica autorità, che in Africa depravavano le donne e disorganizzavano le famiglie indigene [1]. Ma molto più di tali abusi deplorevoli e riprovati, erano indizio d'una crescente tendenza alla giustizia differenziale nei possedimenti francesi talune riforme della legislazione algerina. I decreti del 29 marzo e del 28 maggio 1902 toglievano ai tribunali correzionali la competenza a conoscere dei delitti commessi da indigeni nel territorio civile dell'Algeria, per attribuirla ai tribunali speciali rispettivamente composti del giudice di pace e di due assessori scelti per un anno fra i notabili o i funzionari dal governatore generale. Così i giudicabili erano sottratti ai magistrati ordinari per essere sottoposti ad una giurisdizione amministrativa; ed a questa era prescritta una procedura sommaria, nel corso della quale l'indigeno era privato delle più necessarie garanzie e d'ogni facoltà di ricorso, sopprimendo perfino quello per cassazione, che era sostituito da un « ricorso in revisione » davanti alla Corte d'Algeri, aperto soltanto al procuratore generale. Quantunque il gruppo europeo locale lodasse la riforma, che intensificava il suo predominio e la coscienza d'inferiorità degli indigeni, in Francia prevalsero le critiche, dimostrando ancora una volta quanto sia utile alla giustizia che il gruppo coloniale europeo non venga dotato d'autonomia legislativa nelle colonie di popolazione mista.

---

[1] *Le Correspondant*, 19 febbraio 1900. LEJEUNE, *Notre administration coloniale au Congo*, 10 agosto 1900. MGR. LE ROY, *Comment les gouvernements européens civilisent le continent noir*.

Il 4 aprile 1903 la Camera francese votava infatti un ordine del giorno invitante il governo ad « apportare senza ritardo alla organizzazione dei tribunali repressivi le modificazioni necessarie ad assicurare agli imputati le garanzie inseparabili da ogni amministrazione della giustizia ». Ne uscì il decreto del 9 agosto 1903, preparato da una Commissione speciale estraparlamentare, che in parte corresse i difetti dei decreti del 1902, ma, correggendoli solo in parte, ha dimostrato d'altronde quanto difficilmente sia sradicabile in materia di diritto coloniale il sistema della giustizia differenziale, e quanto contribuisca a favorirlo la deferenza, assai maggiore che in altri tempi, che ogni governo centrale ha ora anche per le esigenze dei gruppi europei formatisi nelle colonie non autonome.

Pur ammettendo qualche mezzo di ricorso a favore degli indigeni algerini, gli autori del nuovo decreto francese ne hanno voluto limitare il più possibile l'uso, sotto l'influenza del preconcetto che dei ricorsi l'indigeno abusi come di mezzi dilatorii. Il termine per appellare è stato ridotto a due giorni; l'appello non ha effetto sospensivo, sottoponendosi, suo malgrado, il detenuto al regime dei condannati; e del ricorso è ammesso il giudizio senza la presenza dell'appellante. Nè era tolto il vizio derivante dal carattere amministrativo dei due assessori partecipanti alla costituzione di queste corti di giustizia, che nella loro procedura continuavano a dipartirsi per tante guise dal diritto comune. La Corte di Cassazione francese, con una sentenza assai contestabile del 28 agosto 1903, ammetteva la legalità della costituzione di quei tribunali; ma anche dopo quella sentenza poteva contestarsi la legalità della loro procedura speciale in contraddizione, a danno degli indigeni, con talune leggi che anche per loro sono in vigore nel territorio civile dell'Algeria, come il codice di istruzione criminale, la legge dell'8 dicembre 1897 sulla istruzione in contradditorio, e soprattutto quella del 27 maggio 1886 sulla relegazione, esplicitamente dichiarata applicabile anche all'Algeria. Ne derivava dunque a danno degli indigeni un regime punitivo di eccezione, che, anche dopo riconosciuta dalla Cassazione la legalità della sua esistenza, può prestarsi a numerose obbiezioni e limitazioni derivanti dalla illegalità della sua procedura [1].

---

[1] V. illustrato questo ultimo punto da G. Massonié, avocato a Costantina, nella *Revue générale du droit*, Settembre-Ottobre 1903, pag. 385-407.

La stessa Granbretagna che pretende, in gran parte a ragione, al vanto di amica e protettrice delle razze indigene, non è senza peccato in questo rapporto della disuguaglianza nella tutela giuridica. Trattasi il più sovente di ingiustizie accidentali o sistematiche commesse in una colonia e non dipendenti dalla iniziativa del governo britannico nè involgenti direttamente la sua responsabilità; ma la colpa è pur sempre, anche quando non si riversi sulla metropoli che la subisce, di cittadini britannici, compromettenti colla ingiustizia legale o colla legale impunità il buon nome dell'impero al quale appartengono.

Nella colonia del Natal, dove gli europei, inferiori di numero ai 100,000, credono più necessario che altrove di dominar col terrore gli indigeni che raggiungono quasi il milione, la legge marziale, con tutta una serie di conseguenze dolorose, fu proclamata nel 1906 in circostanze che erano ben lungi dal giustificarla. L'8 febbraio un drappello di gendarmi era stato mandato ad arrestare un gruppo di malcontenti che rifiutavano il pagamento della tassa di capitazione. Una folla tumultuante si raccolse per domandare la liberazione degli arrestati. Uno dei tumultuanti, avendo preso per la briglia il cavallo dell'ispettore di polizia, fu da questo ucciso con un colpo di rivoltella; da ciò la folla fu provocata alla rappresaglia e due gendarmi restarono morti sul terreno. Tale rivolta restò un caso isolato; ma ciò nonostante il governo della colonia vi proclamò il giorno seguente la legge marziale come se una generale ribellione fosse stata imminente. La necessità di tale proclamazione era contestata non solo dagl'indigeni, ma anche da molti europei; ma il governo coloniale non per questo se ne ritraeva; anzi dei sentimenti che lo animavano era una prova la frase pronunciata dal Ministro della giustizia in un pubblico discorso pronunciato il 9 marzo: « Il governo è determinato a farla finita coi malcontenti, e se è destinato che sangue sia sparso, spera che sarà sparso prontamente ».

Ma non solo la legge marziale era proclamata e mantenuta in vigore in condizioni che non l'avrebbero giustificata in confronto di una popolazione europea: essa era anche applicata agli indigeni con ampiezza di interpretazione e di rigore che l'impero britannico non avrebbe tollerato se si fosse trattato di europei, mentre in tal caso le autorità imperiali la tolleravano, e nei giornali della colonia si

domandava apertamente la rimozione dei magistrati troppo miti cogli indigeni, il divieto da farsi ad ogni agente di polizia indigena di arrestare un bianco, la facoltà per ogni bianco di usare le armi contro gli uomini di colore e di infliggere loro la pena di morte per ratto od offesa al pudore. Intanto dodici indigeni erano condannati a morte in applicazione della legge marziale, sotto l'imputazione di aver preso parte alla sommossa repressa un giorno prima che la legge marziale fosse proclamata.

Una ribellione ne seguiva, specialmente nel territorio degli Zulù, e, quella repressa, un certo numero di Zulù catturati erano inviati a Sant'Elena, non in condizione di prigionieri politici, ma in quella di delinquenti comuni, mentre nel territorio della colonia continuavano le catture e si succedevano le condanne a morte. Da tutto ciò derivava un così diffuso risentimento, che nel dicembre 1907 il governo coloniale era costretto ad una mobilitazione per reprimere le ribellioni dello Zululand. La legge marziale era proclamata anche nello Zululand, ed una accusa di sedizione era formulata anche contro Dinizulu, figlio di Cetiwayo, ultimo capo indipendente degli Zulù. In tutto ciò v'era una serie di illegalità commesse in odio degl'indigeni ed a loro danno. La legge marziale nel Natal era stata proclamata dal governo della colonia contro l'avviso del governatore, che pur vi esercita, per delegazione della metropoli, le funzioni di capo dello Stato; e vi fu mantenuta in vigore per oltre due anni, nonostante le esortazioni di revocarla che gli venivano dal governo imperiale.

Nell'applicare i rigori della legge marziale agli indigeni che avevano commessi atti punibili prima della sua proclamazione, si violavano a loro danno i principii elementari dovunque in vigore circa l'applicazione della legge Coll'usare la sferza contro gl'indigeni dello Zululand che non volevano farsi denunziatori dei propri amici, si offendevano, coi principii fondamentali del diritto, anche i fondamentali diritti dell'umanità. E tutto ciò si faceva senza l'assenso del governatore della colonia, anzi nonostante la sua disapprovazione, e quella manifestata dallo stesso ministero delle colonie.

La peggiore manifestazione dei concetti di giustizia differenziale che dominano nei riguardi degl'indigeni, si ebbe dal risultato negativo del ricorso in favore dei condannati al Comitato giudiziario del Consiglio privato. Due motivi strettamente giuridici si adducevano per

infirmare quella sentenza: il primo riguardava la invalidità della legge marziale proclamata dal governo della colonia senza il consenso del governatore e senza seguire le norme dettate dal governo imperiale una volta per sempre con una circolare del 26 gennaio 1867; il secondo si riferiva alla invalidità della sua applicazione ai fatti commessi prima che fosse stata proclamata. Ciò nonostante due violazioni flagranti di diritto si compirono a danno degli indigeni anche in quel supremo momento.

L'esecuzione fu ordinata nella colonia mentre il Consiglio privato stava deliberando a Londra circa la validità della condanna, con violazione, che, in caso di vittime bianche, non sarebbe stata lasciata impunita, di quel principio fondamentale di diritto britannico, che sospende anche l'effetto dei giudicati d'una Corte suprema coloniale mentre pende un ricorso a quel Comitato giudiziario che è la Corte suprema imperiale di tutte le Corti supreme particolari. L'altra violazione sta nei motivi addotti nella sentenza del Lord Cancelliere per giustificare il rigetto del ricorso da parte del Consiglio privato. Egli disse infatti che « apart from any question of jurisdiction, any interposition of a judicial character, directed with most imperfect knowledge both of the danger that has threatened Natal, and of the facts that came before the tribunal of war, would be inconsistent with their lordships' duties ». Ora non era di ciò che si chiamava a giudicare il Consiglio privato; ma gli si chiedeva, se la legge che si voleva applicare era veramente una legge e se, essendo pur tale, era in vigore quando erano accaduti i fatti che si volevano punire: due punti questi che non eccedevano la competenza del Consiglio privato, come una nozione anche non profonda della sua giurisprudenza basta a dimostrare.

E tanto più deplorevole era questa apatia speciosamente giustificata della suprema autorità giudiziaria dell'Impero, quanto più numerosi erano durante i torbidi dello Zululand i casi di diniego agli indigeni d'ogni garanzia del diritto comune. Il capo ribelle Bambaata essendo riuscito a sfuggire all'accerchiamento delle milizie coloniali, non solo i suoi raccolti e i suoi *kraals* erano distrutti, ma il governo della colonia offriva pubblicamente un premio a chi fosse riuscito a catturarlo *vivo o morto*. La cosa non era senza precedenti nel moderno Impero britannico, perchè vent'anni prima un ammiraglio in-

glese, durante le operazioni di guerra intorno a Suakim, aveva promesso un analogo compenso a chi gli avesse portato vivo o morto il capo mahdista Osman Digma. Ma in quell'occasione il governo britannico aveva immediatamente sconfessato il suo rappresentante, mentre nessuna sconfessione si ebbe per il governo del Natal nel 1906, quantunque, fosse o non fosse quella destinata ad essere efficace, si sarebbe dovuto in ogni modo ricorrervi dal governo di Londra per il grande effetto morale che non avrebbe mancato di produrre. E del resto, essendo quella taglia in contrasto coll'articolo 23b del Regolamento dell'Aja del 1899 relativo alle leggi della guerra terrestre, ne derivava un doppio motivo di condanna per la barbara iniziativa d'un governo provocante l'assassinio del nemico. Infatti la disposizione di quell'articolo non introduceva nel diritto pubblico una regola nuova, ma formulava una norma di condotta che era già diventata, per consuetudine, elemento certo del diritto delle genti, e la cui violazione sembrava meritevole di una pubblica protesta e di una assoluta condanna ad un giurista come T. E. Holland, così particolarmente competente in materia di diritto di guerra.

A torto si obbiettava poi allo Holland [1] che Bambaata e i suoi seguaci non erano, a termini dell'articolo invocato, « individui appartenenti alla nazione o all'armata nemica »; poichè quarantatrè anni prima il governo degli Stati Uniti, emanando per i suoi eserciti le istruzioni compilate da Francis Lieber, aveva adottata la stessa regola come obbligatoria per le guerre civili, proclamando [2] che « le nazioni civili considerano con orrore le ricompense offerte col fine di spingere all'assassinio di un nemico e le condannano come un ritorno alla barbarie ». Che se il regolamento dell'Aja non estendeva nè poteva estendere le proprie regole ad altre lotte armate oltre quelle fra Stato e Stato, i protocolli della Conferenza valgono a dimostrare che le potenze, pur tacendo delle guerre civili, delle quali non potevano per motivi evidenti prevedere l'eventualità, erano però disposte a farvi valere le stesse disposizioni.

Tre mesi dopo quel proclama, il cadavere di Bambaata era identificato da un maggiore inglese; e l'uccisione del capo era seguita, a danno dei suoi seguaci, da atti di repressione eccessivamente crudele

(1) Lettera firmata G. F. W. nel *Times* del 21 aprile 1906.

(2) Sez. IX, art. 148.

e disonorata da uccisioni, saccheggi e incendi di interi villaggi. Il rev. Goodnough, che visitò allora i distretti dove la ribellione si era diffusa, calcolava distrutte 6700 capanne colle relative messi, cioè devastati l'abitato e le sussistenze di 30,000 persone sopra una popolazione totale di 180,000.

Dopo repressa la ribellione, tre altri indigeni furono condannati al capestro sotto l'imputazione di complicità nell'assassinio di due soldati. Uno dei condannati era già gravemente ferito e fu costretto ad avviarsi sulle gruccie al patibolo, sul quale infine due guardie lo sollevarono. Per una barbarie analoga, fatta subire in Russia ad un rivoluzionario, si diffuse una giusta eco di riprovazione in tutto il mondo civile; ma il povero mutilato nero del Natal ebbe appena, fra la universale indifferenza, l'onore d'una lieve interrogazione al governo nella Camera dei Comuni. Esempio melanconico del valore relativo di quel sentimento di umanità del quale andiamo tanto superbi, e che, mentre fa diffondere dall'Europa in Africa cento missioni incaricate di persuadere gli indigeni *che siam fratelli, siam stretti ad un patto*, lascia poi a Dio solo in un'altra vita il compito di far onore verso quei neri alla nostra promessa. E forse un giorno, diventato davvero universale nel mondo quel sentimento di fraternità umana, i posteri sentiranno d'averci superati in altezza morale, quanto crediamo e sentiamo noi d'essere superiori sotto lo stesso rispetto ai popoli dell'antichità.

L'eccessivo prolungamento, da parte del Natal, della legge marziale fino al 10 ottobre 1907 per il territorio della colonia ed oltre quella data per lo Zululand, fece sì che gl'indigeni, anche quando non subivano così eccessivi i rigori del diritto eccezionale, fossero pur sovente privati dei benefici della legge comune. Il 30 luglio 1906 un altro capo indigeno di quella colonia, di nome Tilonko, fu sottoposto a giudizio d'una Corte marziale sotto l'accusa di sedizione e condannato a dieci anni di lavori forzati ed all'ammenda di 500 capi di bestiame. La Corte giudicò a porte chiuse, e per sanare, con questo, ogni altro difetto di procedura, il parlamento del Natal votò anticipatamente un *bill* d'indennità. Tilonko ricorse alla Corte suprema del Natal per domandare un ordine di *habeas corpus*. Respinta tale sua domanda, egli agì contro l'*Attorney general* del Natal davanti al Comitato giudiziario del Consiglio privato. Egli sosteneva infatti di

essere « un suddito britannico domiciliato nel Natal, illegalmente detenuto nel penitenziario di Pietermaritzburg, senza essere stato legalmente accusato, processato e condannato per aver commesso un reato riconosciuto dalle leggi in vigore nella colonia o in ogni altra parte dell'impero britannico ». Egli negava di essere detenuto legalmente, perchè il suo processo e la sua condanna, sanati apparentemente dal *bill* d'indennità coloniale del 1906, cadevano per effetto della nullità di quest'ultimo, della quale enumerava quattro motivi costituzionali, il più importante essendo quello che « privava senza ragione un suddito britannico del diritto di libero accesso alle Corti di giustizia di Sua Maestà ».

A dimostrare la insostenibilità della legge marziale, Tilonko dichiaravasi poi disposto a provare che un vero stato di ribellione non era mai esistito nella colonia, che pertanto la proclamazione di quella legge non era necessaria, e risultava ingiustificata la diminuzione di diritti e di garanzie che per lui ne era derivata. Perciò egli chiedeva d'essere autorizzato ad appellare dalla sentenza dell'Alta Corte coloniale ed a contestare l'esistenza della legge che contro di lui si era invocata ed applicata. Il Comitato giudiziario respinse l'istanza, allegando l'impossibilità di andar contro un Atto del Parlamento, mentre Tilonko avea domandato che si constatasse, alla stregua del diritto costituzionale britannico, se un Atto del Parlamento nataliano nel caso concreto esistesse. La questione fu riportata il 26 novembre dello stesso anno davanti la Divisione del Banco del re dell'Alta Corte di giustizia. Nel frattempo Tilonko era stato deportato a Sant'Elena per ordine del Segretario di Stato delle Colonie, provocato dal governo del Natal. Gli argomenti giuridici del ricorso erano la mancanza del concorso del governatore di Sant'Elena nel decidere la deportazione; e la nostalgia caratteristica degli indigeni, per effetto della quale la deportazione aggravava per loro eccessivamente la pena che contro di loro era stata pronunciata, così che, mettendo perfino in pericolo la loro vita, rendeva del tutto sproporzionata la pena all'entità del reato ed alla volontà del giudice che l'aveva pronunciata. Ma anche questa volta il magistrato inglese trovava « no sufficient ground to induce them to grant the application », giudicando la deportazione « a matter of political expediency ». E ciò si giudicava, quantunque opportunamente si fosse citata una sentenza dello stesso Lord Can-

celliere dov'era detto non dovere i giudici considerare ciò che è opportuno *(expedient)*, ma ciò che è giusto.

Ma Tilonko, nella coscienza di aver subìto un'ingiustizia, non si appagò di questo secondo giudizio e trovò modo di tornare un'altra volta alla carica davanti la suprema magistratura, soprattutto contestando la validità del *bill* d'indennità del 1906, che solo potea giustificare la sua condanna e la sua prigionìa, e sostenendo non trattarsi pertanto, da parte sua, di rinnovamento di azione in materia di cosa giudicata, ma di un nuovo mezzo di nullità invocato contro la condanna e contro il successivo giudizio della Corte suprema del Natal che aveva rifiutato un *writ* di *habeas corpus*. Ciò nonostante il Comitato giudiziario ritenne trattarsi di cosa giudicata e respinse un'altra volta il ricorso, non lasciando altro mezzo al ricorrente che la petizione di grazia, presentata nel luglio del 1908 al governo imperiale e da questo rimandata al governatore della colonia, con qual risultato è ben facile immaginare.

II.

Poco prima che il rigetto del ricorso di Tilonko diventasse definitivo, un'altra sentenza analoga ed egualmente contestabile era pronunciata il 18 marzo dallo stesso Comitato del Consiglio privato sul ricorso di altri due indigeni (1). Trattavasi di tre Zulù, uno dei quali era morto pendente il ricorso, e che il 13 dicembre 1907 erano stati giudicati dall'Alta Corte indigena sotto l'accusa di atti di sedizione e di violenza commessi nel 1906. Esclusi i due capi d'imputazione della rivolta armata e dell'eccitamento alla sedizione, la Corte ritenne fondato il terzo capo d'accusa di assembramento armato con turbamento della quiete pubblica, e di *preparazione religiosa ad una successiva resistenza* e condannava ciascuno degl'imputati ad un'ammenda di 2500 franchi oppure a 18 mesi di lavori forzati. La sentenza fu denunciata come pronunciata in violazione del diritto vigente e dei principii elementari della giustizia universalmente riconosciuti. La Corte aveva giudicato che si dovesse ritenere vigente, nel territorio dove il fatto incriminato era accaduto, il sistema di diritto romano-

(1) Tshingumursi and another v. the Attorney General of Natal.

olandese, come era applicato nella Colonia del Capo fino al 1845 e come è stato modificato poi da disposizioni particolari. Ora, secondo questa legge, i fatti imputati ai ricorrenti non costituivano i reati specificati contro di loro nell'atto d'accusa; ed inoltre i termini di questo erano stati successivamente modificati, mutando la imputazione di atti commessi *nel* febbraio e *nel* luglio in quella di atti commessi *fra* il febbraio ed il luglio 1906. Finalmente, nè l'Atto che estendeva il diritto romano-olandese allo Zululand, nè quello che vi conferiva giurisdizione all'Alta Corte indigena del Natal, erano stati promulgati; sicchè dovea ritenersi che quella Corte non fosse competente a giudicare gl'imputati ricorrenti. Tali argomenti erano stati così forti da indurre lo stesso presidente di quella Corte a dissentire dal resto del collegio giudicante, votando per l'assoluzione degli imputati, i quali poi, armati di tanti argomenti giuridici, ricorrevano al Comitato del Consiglio privato. Ma questo respingeva anche il loro ricorso con argomenti che vale la pena di riferire, perchè dal contrasto fra il contenuto giuridico del ricorso ed il contenuto politicamente sofistico della suprema sentenza, apparisca qual cammino abbia fatto il sistema della giustizia differenziale a danno degli indigeni delle colonie, anche presso la suprema autorità giudiziaria dell'impero britannico.

Secondo il Lord Cancelliere la regola da seguire nel caso concreto era quella formulata nel 1887, a proposito del caso Dillett, così: « Sua Maestà non deve ingerirsi nel corso dei procedimenti penali, a meno che non si dimostri, che, trascurando le forme della procedura legale, o violando in qualsiasi modo i principii della giustizia naturale, o *in qualsiasi altra guisa*, sia stata commessa una sostanziale e grave ingiustizia ».

Da queste premesse, se si fosse trattato d'un bianco, si sarebbe certamente dedotta, nel 1908, la conseguenza che si dovesse indagare se i motivi del ricorso erano fondati, poichè, se fondati fossero stati in realtà, « una sostanziale e grave ingiustizia » sarebbe stata senza dubbio commessa. Invece, nel caso dei due condannati africani, il supremo collegio giudicante credette di poter arrivare, con mirabile agilità di logica, a questa conclusione: « Non potersi ritenere che sia stato dimostrato doversi in tal caso applicare quella regola (del caso Dillett) » ed aggiunse a giustificazione del diniego: « Non è possibile supporre che in un caso come questo di prove disputate, o di conseguenze de-

rivabili dalle prove assunte, questa Corte possa giudicare meglio di coloro che hanno assistito direttamente alle deposizioni dei testimoni ». Perciò si negava la facoltà di ricorso, giustificando il diniego con un argomento che potrebbe invocarsi da tutte le Corti supreme del mondo per respingere tutti i ricorsi, in omaggio alle Corti inferiori che hanno apprezzato direttamente gli elementi di prova, in base ai quali poi hanno pronunciato.

Mentre le argomentazioni forensi erano usate contro i reclami degli indigeni, i casi di sferzate degli indigeni nataliani erano oggetto, da parte del governo imperiale, piuttosto di statistica che non di ingerenza moderatrice [1], e un *bill* d'indennità per tutti gli atti illeciti voluti o tollerati dal governo del Natal era votato il 21 luglio dal Parlamento coloniale.

Oltre agli indigeni che esperimentavano la misura di imparzialità della giustizia inglese ricorrendo a questa contro un giudicato loro contrario della magistratura coloniale, deve ricordarsi anche un altro africano della stessa regione, che vi ricorreva direttamente contro una offesa patita da lui nello stesso territorio britannico. È questo un giovane zulù residente a Londra, di nome Alfredo Maugena, originariamente educato nel suo paese presso una missione wesleyana, e poi passato a finire i suoi studi presso l'ordine anglicano dei Cowley Fathers.

Nel 1902, essendo scoppiata una epidemia di peste bubbonica, il governo coloniale volle trasportare taluni gruppi di indigeni in sedi più sane e con migliori condizioni edilizie, per le quali avrebbero dovuto pagare un modesto canone di locazione. A questa condizione tentarono di sottrarsi un certo numero di indigeni e si volle portare la questione davanti ai tribunali, agendo il Maugena insieme con un avvocato europeo per la tutela dei diritti dei suoi connazionali. Più tardi, aiutato da questi, il Maugena si trasferì in Inghilterra, dove ebbe parte al ricorso impugnante la sentenza di morte pronunciata contro i dodici indigeni del Natal [2], e dove completò gli studi per dedicarsi all'esercizio dell'avvocatura. Fu appunto mentre egli si tro-

---

[1] V. risposta del Sottosegretario di Stato per le colonie alla interrogazione del deputato Belloc nella seduta del 20 febbraio 1908 della Camera dei Comuni. *Times*, 21 febbraio 1908, pag. 6.

[2] V. pag. 495.

vava in queste condizioni, che fu pubblicata una lettera di Sir William Arbuckle, Agente generale per il Natal a Londra, che, riferendosi alla lettera del rev. Ndolombo, presso il quale il Maugena era stato da prima istruito, lo indicava come colpevole di appropriazione indebita della somma di 3750 franchi raccolta dagli indigeni per sostenere le spese di lite a proposito della locazione da loro pretesa per le nuove residenze nel 1902. Il Maugena agiva pertanto contro l'autore dell'accusa e contro i giornali che avevano pubblicata la calunnia, sostenendo che la ricevuta della somma raccolta fu fatta da lui come interprete e procuratore degli indigeni, ma che il denaro non fu da lui intascato e venne destinato alle spese di lite ed al compenso degli avvocati. Negata l'accusa e pronto a dimostrarne l'insussistenza, il Maugena agiva per libello contro gli autori e i propalatori dell'accusa stessa, che bastava a rovinare la sua carriera, impedendogli d'essere ammesso all'esercizio della professione forense dalle autorità di Lincoln's Inn. In queste condizioni di fatto e di diritto il Maugena agiva davanti la Corte del Banco del Re contro l'agente generale del Natal a Londra e contro i giornali che ne avevano riportata la lettera diffamatoria.

Il giudice Darling, nel riassumere al giurì gli elementi della causa la definì doppiamente importante perchè interessava i rapporti fra una colonia autonoma e la metropoli, ed i rapporti fra bianchi e persone di colore. Ed aggiungeva: « Importa che tutti i sudditi di Sua Maestà, qualunque sia il loro colore, sappiano che ogni loro reclamo contro i ministri della Corona o le Corti di giustizia sarà preso in piena e seria considerazione, ma importa altresì che la bilancia non sia fatta pendere per sentimento troppo a favore delle razze indigene. È pertanto necessario che si proceda come se le due parti contendenti fossero dello stesso colore ». Poste le questioni ai giurati, essi risposero affermativamente alle tre prime: essere il contenuto delle pubblicazioni incriminate diffamatorio; essere gli allegati alla lettera dell'agente generale estratti da una pubblicazione ufficiale, ed avere i giornali fatta la pubblicazione in buona fede; risposero alla quarta questione, relativa alla verità o meno delle affermazioni di Sir W. Arbuckle, che « alcune di esse erano parzialmente vere »; alla quinta questione: « se fosse conforme al vero la lettera allegata a quella dell'agente generale, nella quale si dipingeva il querelante come

un fannullone e come colpevole di appropriazione indebita », risposero negativamente, accordando 2500 franchi di risarcimento. Il giudice allora rinviò la causa per ulteriore considerazione, il risultato della quale fu di alleviare in ragione della buona fede ammessa anche dal giurì e del carattere ufficiale del documento da loro riprodotto, la responsabilità dei giornalisti.

In seguito a ciò i due giornalisti imputati riconoscevano in pubblica udienza, per mezzo del loro avvocato, che le informazioni da loro stessi fatte assumere in Africa dimostravano infondata l'accusa di appropriazione indebita rivolta al querelante; perciò accettavano, senza ulteriore ricorso, la sentenza che li obbligava a pagare 1250 fr. di indennità per ciascuno. Contemporaneamente finiva anche il procedimento contro l'Agente generale per la sua lettera che, contenendo, non già commenti di fatti esistenti, ma affermazioni di fatti inesistenti e smentiti legalmente anche nell'altro giudizio, era stata un atto di diffamazione. Tutto ciò rendeva la posizione legale di Sir W. Arbuckle giudiziariamente così insostenibile, che egli faceva dichiarare alla Corte dal suo avvocato di « non aver inteso di affermare che il querelante fosse colpevole d'alcun atto disonesto ». In seguito a tale dichiarazione l'avvocato di Maugena dichiarava il recesso dalla querela.

Più completa vittoria il Maugena non avrebbe potuto conseguire tanto sul punto della propria onorabilità, quanto su quello del carattere diffamatorio delle affermazioni fatte a suo carico che l'avevano intaccata. Ciò nonostante il Lord capo giudice, nel por termine a quella procedura, trovava modo di fare dichiarazioni in perfetto contrasto coll'affermazione del giudice Darling circa il dovere di prescindere nel giudizio dal colore delle parti. Egli negava a favore di sir W. Arbuckle quel carattere diffamatorio delle sue insinuazioni che il giurì nel processo contro i giornalisti aveva ammesso: negava, ciò che era contrario allo stesso significato delle sue parole, che colla sua lettera egli avesse imputato a Maugena atti disonesti e concludeva affermando che, se in quell'occasione l'Agente generale del Natal non avesse messo a disposizione del pubblico le informazioni che egli aveva circa una persona che stava agitandosi in Inghilterra contro gli atti amministrativi e giudiziari del governo nataliano, « egli avrebbe mancato al suo dovere non solo verso la colonia, ma anche verso il governo imperiale ». Affermazione a far giustizia della quale basta doman-

dare se il Lord capo giudice avrebbe giudicato egualmente a favore d'un funzionario inglese che avesse pubblicamente affermato, per screditare Parnell, che egli era un traditore ed a suffragare questa affermazione avesse riprodotte come sue le lettere false del Piggott pubblicate dal *Times*.

Ma l'esempio soprattutto eloquente delle più scarse garanzie di giustizia possedute dagli indigeni, è stato, per le circostanze di fatto e per il carattere della persona interessata, quello di Dinizulu.

Cetiwayo, già capo bellicoso di tutti gli Zulù, dopo essere stato catturato dagli Inglesi nel 1879, era stato restituito ad una parte del suo popolo nel 1883 e poco dopo era riparato in una riserva indigena per salvarsi dai ribelli preponderanti contro di lui. Il figlio di lui, Dinizulu, fu restituito alla terra nativa dal Chamberlain, quando questi era ministro delle colonie, ma non gli fu ridata l'autorità di capo supremo degli Zulù che aveva avuta Cetiwayo, bensì quella di capo particolare del distretto dov'era stabilita la sua residenza. Questa circostanza è importante perchè illustra una prima ingiustizia commessa, al persistere dei torbidi dello Zululand, accusando Dinizulu come capo responsabile, degli atti illeciti dei suoi subordinati, mentre lo stesso governo britannico gli aveva tolta l'autorità laddove poi voleva farne valere la responsabilità. In nome di questa gli fu intimato di costituirsi prigioniero, quantunque una missionaria degna di fede, figlia del defunto vescovo Colenso, tanto benemerito degli indigeni sudafricani ed amico di Dinizulu, affermasse d'esser convinta ch'egli avesse fatto quanto era in suo potere per il mantenimento della pace e dell'ordine, e che il governo coloniale fosse stato ingannato da spie e da nemici di lui.

Egli, ciò nonostante, cedette alle intimazioni del governo; il 9 dicembre 1907 prometteva di costituirsi, e il giorno successivo, accompagnato da cinquanta dei suoi, si costituiva prigioniero senza condizioni, per subire il procedimento che era a doppio titolo un processo politico: per l'indole delle imputazioni che gli erano fatte dal governo nataliano e per l'autorità di capo che la grande maggioranza dei Zulù gli riconosce ancora, nonostante le limitazioni territoriali poste dal Ministero delle colonie inglesi alla sua ristaurazione. Il prigioniero fu trasportato a Pietermaritzburg, sotto le imputazioni di tradimento, sedizione ed incitamento all'assassinio; e l'istruttoria co-

minciò coll'assunzione di testi che deponevano di aver udito dal capo Bambaata, ora defunto, essere egli stato chiamato al cospetto di Dinizulu, per sentirsi esortare alla sedizione armata. Intanto il governo, mentre permetteva qualche colloquio del capo imprigionato colla signora Colenso, che gli portava conforti d'indole religiosa, inceppava l'opera dei suoi difensori, specialmente di Mr. Jellicoe, che in tutto questo torbido periodo sudafricano è stato davanti i magistrati inglesi il valido e costante difensore dei diritti indigeni. Così egli si ritirava dalla difesa, restando questa affidata agli avvocati Renaud e Samuelson del fòro coloniale.

La legalità del carcere preventivo e del modo di procedere nella istruttoria fu ripetutamente e senza alcun risultato contestata nel Parlamento imperiale, tanto più a ragione inquantochè Dinizulu s'era deciso a costituirsi in seguito ad un telegramma del figlio del vescovo Colenso, che lo esortava ad arrendersi, assicurandogli un procedimento equo ed adeguata assistenza per la difesa, e che quel telegramma era stato fatto pervenire a destinazione col mezzo dell'ufficio coloniale. Sicchè, se questo non avesse agito per procurare tali garanzie a Dinizulu, l'accusato avrebbe potuto dire di essere caduto, per opera dello stesso governo britannico, in un vero tranello. Ora, l'azione del governo del Natal durante l'istruttoria, azione non potuta modificare dal governo imperiale che pur in modo abbastanza manifesto la disapprovava, è stata tale da giustificare sempre più tale lamento dell'imputato e dei suoi difensori.

Dei tecnicismi del diritto locale fu abusato senza ritegno appunto per privare Dinizulu dei benefici d'un giudizio equo, pubblico ed imparziale, sicchè l'avvocato Jellicoe, ritirandosi dalla difesa, dichiarava di sottrarsi « all'umiliazione di prender parte ad un reato giudiziario perpetrato da coloro che non esitano a servirsi della legge per commettere un'ingiustizia ». Tale sua affermazione era poi suffragata dal fatto che le accuse mosse contro Dinizulu non erano state suffragate da alcun fatto specifico del quale egli fosse imputato come eccitatore all'assassinio, nè dalla indicazione di una persona assassinata, nè dell'epoca dell'eccitamento a commettere il reato di tradimento, sedizione o ribellione, nè di ciò in cui tali atti consistessero. E d'altronde questi elementi sarebbero stati necessari per giustificare la detenzione e la continuazione del procedimento penale non solo secondo

le leggi inglesi, ma anche secondo quelle particolari del Natal, e specialmente secondo gli articoli 20, 32, 33, 34, 35 e 38 della ordinanza 18 dèl 1845, che impongono appunto quelle condizioni [1].

Certo per un accusato bianco non si sarebbe fatto così, tanto più che Dinizulu, indipendentemente dalla questione della esistenza ed imputabilità dei fatti che gli erano attribuiti, avrebbe potuto opporre al governo del Natal un certo privilegio di estraterritorialità, avendo avuta nel 1898 l'investitura come capo d'una parte degli Zulù, colla garanzia del governo imperiale che non ne sarebbe stato rimosso senza l'approvazione del Segretario di Stato.

Collo stesso spirito di ostilità il procedimento continuava ed era una manifestazione di ostilità meditata la sua stessa lentezza. Il ricorso dell'imputato per ricusare il giudice istruttore, colpevole di illegalità nella ricerca delle prove, fu respinto; la domanda di applicazione delle norme comuni di pubblicità ebbe risposta negativa. La lentezza dell'istruttoria induceva il governo imperiale ad intervenire timidamente perchè fosse fissata una data per il giudizio; ma anche a questa domanda il governo del Natal non aderiva.

Nel maggio Dinizulu doveva ricorrere alla Corte suprema per ottenere di essere assistito da un avvocato e da un interprete che conferissero con lui senza la presenza di pubblici ufficiali. Un'altra domanda, dovuta fare perchè il governo provvedesse alle spese del processo, rilevava un'ulteriore illegalità della quale l'imputato era stato vittima, e che il governo di Londra, pur disapprovandola, non riusciva ad impedire [2]. Dinizulu, dopo il suo arresto, era stato privato dello stipendio che gli competeva come capo indigeno, stipendio assegnatogli al suo ritorno nello Zululand dal governo imperiale in seguito ad un regolare negoziato e come tale non sequestrabile dal governo della colonia, nemmeno se questo avesse potuto in via generale anticipare le pene derivanti da una condanna che non era stata ancora pronunciata.

Aveva ragione il deputato Flynn affermando che il sequestro dello stipendio imperiale, mantenuto contro la volontà del Segretario di

---

[1] V. gli argomenti in favore di questa tesi nella lettera dell'avv. Jellicoe nel *Times* del 9 marzo 1908.

[2] V. *Blue Book* del Colonial Office, Cd. 3998; *Native Affairs in Natal,* 1908, 1.

Stato, implicava una grande questione di principio e non soltanto una questione di 500 sterline; ma il governo imperiale, conscio del buon diritto, nonpertanto era incapace di farlo valere a favore del capo zulù contro la caparbietà del governo coloniale. Per togliere lo scandalo, il Ministero delle colonie decideva di domandare al Parlamento imperiale i fondi per poter pagare con mezzi imperiali a Dinizulu lo stipendio e gli arretrati. Allora soltanto parve che il governo coloniale si decidesse a dichiararsi pronto a riprenderne il pagamento, dimostrando così che gli stava a cuore soltanto il fine di impedire, finchè gli fosse stato possibile, che l'imputato disponesse di mezzi economici per provvedere alla propria difesa.

Ma alle buone intenzioni dei due governi si oppose risolutamente la volontà del Parlamento della colonia, dove si protestò contro l'ingerenza imperiale, qualificandola un capriccio di « irresponsible outsiders », e minacciando una guerra di razza come ultimo risultato della inframettenza della madre patria. Ciò bastò ad intimidire il governo di Londra, che alla fine di luglio non aveva ancora ordinato di effettuare i divisati pagamenti; ma intorno a questi continuavano i negoziati fra il governo imperiale e quello coloniale. Ne seguiva una corrispondenza fra l'ufficio coloniale e il governo nataliano, durante la quale il primo invano cercava di far valere la sua decisione di pagare ciò che era un debito d'onore assunto dall'impero al momento del ritorno in patria di Dinizulu, e il secondo protestava « in the strongest possible terms » contro l'adempimento di tale impegno da parte della metropoli. La quale ancora sul finire di luglio non intimava ordini al governo coloniale, nè effettuava i pagamenti dovuti e decisi, ma continuava ad usare termini persuasivi, invitando ad ulteriori negoziati l'amministrazione del Natal [1].

Questa intanto, avvicinandosi il momento di dover effettuare la chiusura della istruttoria, decideva che il giudizio non si facesse dalla Corte suprema, ma da un tribunale speciale formato, a termini di una legge del 1900, di tre magistrati, uno almeno dei quali doveva

---

[1] « If now or at any later date, your Ministers should desire to adjust the matter by friendly negotiations, they will find his Majesty's government willing to discuss any proposals which they may be able to make ». V. dispaccio del Segretario di Stato per le colonie al governatore del Natal del 23 luglio 1908 nel *Blue Book* (Cd. 4194) del COLONIAL OFFICE, *Further correspondence relating to native affairs in Natal.*

appartenere alla Corte suprema, e giudicante a maggioranza senza giurì e senza appello, seguendo la procedura della Corte suprema. L'istruttoria durava da più di sette mesi e il Sottosegretario delle colonie doveva riconoscere in piena Camera dei Comuni che in processi di questa specie era un caso senza esempio quello di tanto tempo passato a pescar prove di accusa, senza che fosse ancor consentito all'imputato di portare alcun elemento a proprio discarico e dichiarava che sarebbe « nothing less than a public scandal » la continuazione indefinita di un tale stato di cose. A tanto non si volle arrivare, e alla fine di luglio si rinviò a giudizio l'imputato che si dichiarò innocente, sostenendo che, se si fosse permesso ai suoi avvocati di penetrare nello Zululand, la sua innocenza sarebbe già stata provata nel modo più certo; mentre a lui si era impedito di preparare la sua difesa e si era ricorso a criminali e ad avversari personali per preparare le prove all'accusa.

Rinviato a giudizio per tradimento, sedizione, violenze pubbliche ed assassinio d'un indigeno, Dinizulu riservava la sua difesa al giorno in cui gli fosse consentito di provvedere a prepararla nei modi ammessi dalla legge.

Egli protestava contro l'istruttoria, che era stata diretta in modo da suscitargli contro lo spirito pubblico, e che aveva accolto come veraci deposizioni i falsi addebiti di delinquenti e di nemici personali. Frattanto i processi contro i capi Tshibela, Mobketshiga e Nyalatshwana, parenti questi due ultimi di Dinizulu, erano terminati con l'ammenda rispettiva di 100, 50 e 10 sterline, e nuovi argomenti si moltiplicavano per far dubitare della giustizia degli iniziati procedimenti. Una delle mogli di Dinizulu denunciava il colonnello comandante le truppe nel suo distretto, che l'avea minacciata di farla fucilare se non era pronta a dargli le richieste informazioni; e la missionaria signora Colenso prometteva alcune testimonianze giurate affermanti che nel distretto di Vryheid erano state recentemente sferzate trentuna persone, fra le quali due donne incinte, sgravatesi, sotto le battiture, di due nati morti.

Mentre in modo così barbaro si continuava ad infierire contro i malcontenti indigeni e tanta fatica si durava a sottrarre gli accusati, come nel caso di Dinizulu, agli abusi della procedura eccezionale e del carcere preventivo illimitato, il governo del Natal si affrettava

a porre al riparo da ogni spiacevole conseguenza chi di tanti abusi avesse potuto risultare colpevole. Tale era il fine del *bill* d'indennità presentato all'assemblea legislativa coloniale il 21 luglio 1908, che, confermando tutte le sentenze della Corte marziale, dichiara regolari tutti gli atti compiuti dal governo e dai suoi incaricati sotto l'impero di quella. Prima ancora che i termini precisi del *bill* fossero conosciuti in Inghilterra, alla Camera dei Comuni si chiedeva da parecchi deputati l'assicurazione che la stessa Camera avrebbe potuto occuparsene prima che il proposto *bill*, anche dopo essere passato nella colonia per tutti gli stadii della formazione legislativa, potesse essere confermato e diventare applicabile. Nè era questa una sfiducia gratuita del potere legislativo coloniale, ma bensì una cautela suggerita dall'esperienza dell'altro *bill* d'indennità del 1906, relativo all'applicazione della legge marziale nel Natal.

Tanto più ripugnante alla coscienza di giustizia prevalente in Inghilterra doveva riuscire la proposta del nuovo progetto di legge, in quanto che era fresco il ricordo dei termini dell'altro *bill* d'indennità. Questo infatti, dopo aver sanato i difetti d'ogni sentenza di Corte ordinaria o militare, aggiungeva che « il governatore ed ogni altra persona dovevano essere liberati da qualsiasi responsabilità in confronto di qualsiasi reclamante, per ogni atto compiuto in obbedienza della legge marziale ». Quell'atto copriva poi non solo ogni responsabilità dei singoli rappresentanti dell'autorità pubblica, « comprese le ammende e le altre pene inflitte da ufficiali delle truppe, che erano equiparate a sentenze pronunciate dai tribunali ordinari », ma insieme con quelli liberava *chicchessia* da « ogni responsabilità dipendente da atti compiuti in obbedienza del proclama della legge marziale e col fine di darvi esecuzione ». E pertanto il *bill* d'indennità equivaleva ad un indulto generale per ogni abuso commesso colla persuasione o col pretesto di dar effetto alle disposizioni della legge marziale, ed assicurando tanta immunità agli abusi passati, era tale da incoraggiare a commetterne altri in avvenire.

In cospetto di tali tendenze della colonia ad opprimere gli indigeni ed a respingere l'azione protettrice della metropoli, questa, paralizzata da una resistenza nella quale la colonia autonoma più direttamente interessata sa di poter contare sulla solidarietà di tutte le altre, può esercitare un'influenza moderatrice assai poco efficace.

In previsione di tale inevitabile stato di cose, l'ex-commissario imperiale per l'Africa del Sud, Lord Milner, s'era adoperato perchè alle nuove colonie del Transvaal e dell'Orange non si fosse concessa la autonomia, finchè non fossero state definite le questioni fondiarie e finchè non vi fosse progredito lo sviluppo delle industrie urbane e minerarie. Concessa l'autonomia, l'influenza del governo metropolitano viene diminuendo sempre più, come l'influenza personale del sovrano in uno Stato costituzionale. In condizioni perfettamente analoghe di turbamento della popolazione indigena e di azione sommaria del governo coloniale, l'autorità imperiale riusciva ad impedire nella Nuova Zelanda, nel 1867, l'adozione di quel *bill* d'indennità che quarant'anni più tardi non riusciva, pur desiderando, ad impedire nel Natal.

Tale è ormai sempre più sovente la sorte dell'azione moderatrice imperiale nelle colonie autonome. In cospetto del Parlamento britannico che la reclama e di quello coloniale che la respinge, il governo imperiale deve destreggiarsi fra le affermazioni di principii e le esortazioni pazienti. I suoi governatori dànno sovente consigli e ammonimenti come quelli dati a più riprese da Sir Matthew Nathan, governatore del Natal, ed anche da ultimo distribuendo le medaglie commemorative dell'ultima campagna dello Zululand; ma quando dai consigli si dovrebbe passare all'azione, quei governatori devono ormai sempre più spesso assistere passivamente ad omissioni cui non possono riparare e ad atti che non hanno il potere d'impedire.

III.

Tali diverse misure di giustizia si manifestano anche nelle colonie inglesi più direttamente dipendenti dal governo della metropoli, e in tutti i paesi situati fuori d'Europa, sottoposti comunque all'alta sovranità e al predominio di fatto d'uno Stato europeo. È vero che in tali casi riesce più facile che gli abusi siano repressi, ma è innegabile altresì che anche dalle colonie non autonome di popolazione mista si viene esercitando da qualche tempo sulla madre patria un'influenza contraria all'esercizio di quella funzione di giustizia moderatrice.

Fuori del campo dei rapporti strettamente coloniali, se n'ebbe un recente esempio, in circostanze nelle quali il governo britannico ne

appariva più direttamente responsabile, in occasione della condanna degli egiziani colpevoli d'aver assalito, il 13 giugno 1906, a Denshawi [1], alcuni ufficiali britannici che traversavano il villaggio a cavallo venendo dal loro campo di Kamshish, situato a sette chilometri di distanza, e diretti al tiro al piccione in quei dintorni. Nei pressi di Denshawi, incominciato il tiro, gli ufficiali furono assaliti dai contadini che, dopo aver tentato di disarmarli, si diedero a colpirli in varia guisa ed ottennero così da loro la consegna delle armi. Nè contenti di ciò, li tolsero dalle vetture sulle quali tentavano di fuggire e continuarono a maltrattarli, così da cagionare la morte di uno degli ufficiali, e da infliggere agli altri quattro ferite di varia gravità. Per questo reato furono sottoposte a giudizio 59 persone, le quali adducevano a propria scusa essere stati quegli abitanti da lungo tempo provocati dai danni prodotti dalla caccia dei piccioni di loro proprietà, ed in quel caso indotti alle vie di fatto dall'incendio che un colpo di fucile degli ufficiali aveva appiccato ad una loro casa. Gli imputati furono giudicati da una Corte speciale, che condannò i quattro principali responsabili a morte e gli altri alla reclusione e alla pena della sferza. Quest'ultima pena era stata abolita in Egitto più di vent'anni prima; e chi aveva indotto il governo ad abolirla, era stato appunto un uomo di Stato inglese, Lord Dufferin. Mr. Findley, che aveva provocato la costituzione del tribunale speciale, difendeva quella pena, perchè in certi casi era autorizzata dal diritto inglese; ma Lord Cromer, pur cercando di giustificare la cosa giudicata, non poteva negare che quella pena non esisteva nel codice penale egiziano e doveva ammettere d'altronde che la legge marziale, in vigore nel territorio sudanese, non avrebbe potuto in quel momento invocarsi in territorio egiziano.

Tanto il processo, quanto le condanne sollevarono un coro di riprovazioni in Egitto e in Inghilterra. Trattavasi di una rivolta nè politica nè religiosa, determinata dall'ira della popolazione d'un villaggio che vedeva far oggetto di caccia i propri animali domestici. Il giudizio era stato condotto da una Corte speciale istituita a termini di un decreto del Khedivè, del 25 febbraio 1895, per conoscere dei

---

[1] V. *Correspondence respecting the attack on British Officers at Denshawi. Parliam. Paper*, Cd. 3086, e *Memorandum* di LORD CROMER, in: *Egypt*, n. 3, 1906, e suo Rapporto del 1907, *Egypt*, n. 1, 1907, pag. 32.

reati commessi da indigeni contro i soldati inglesi. Tale Corte, composta del ministro della giustizia, presidente, di un consigliere indigeno, di un consigliere inglese della Corte d'appello indigena scelto dal ministro della giustizia, dell'« Officiating Judge Advocate » presso le truppe di occupazione residenti al Cairo o ad Alessandria e del presidente del tribunale d'una di queste città, deve formarsi in occasione d'uno di quei reati e sedere nella località dove il reato sia stato commesso. La procedura è quella dei tribunali penali indigeni in quanto non sia incompatibile colla celerità necessaria; « *e le sentenze rese seduta stante non saranno suscettibili d'alcun ricorso e saranno immediatamente esecutive* ». Nella scelta della pena il tribunale speciale ha poi la massima libertà, potendo (articolo 5) « pronunciare ed applicare, *senza essere legato dalle disposizioni del codice penale,* le pene che stimerà necessarie, compresa quella di morte ».

L'articolo 6 del decreto stesso temperava in parte l'enormità degli altri, disponendo che « tutti i reati commessi da indigeni contro ufficiali o soldati dell'esercito britannico continueranno, di regola, ad essere giudicati dai tribunali indigeni; e non saranno deferiti al tribunale speciale se non che in casi particolari ed a richiesta del comandante le truppe di occupazione, d'accordo col quale l'agente e console della Granbretagna ne farà domanda al ministro degli esteri egiziano ».

Questo decreto costituiva già di per sè una enormità, creando un tribunale che poteva alla sua volta creare la legge da applicare e non era soggetto nemmeno a quelle tenui limitazioni che dall'autorità del comandante in capo possono derivare all'arbitrio delle Corti marziali in tempo di guerra. Per effetto di tale anomalia, le pene erano state scelte nella scala del codice penale, senza attenersi a questo per cercare le norme della loro applicazione e i loro possibili rimedi.

Mentre il codice penale egiziano ammette la pena di morte, ma vuole che, se questa non è stata confermata dal Khedivè entro otto giorni dalla sentenza, vi si sostituisca *ipso facto* la pena dei lavori forzati a vita (art. 25, 26 e 27), ai quattro condannati a morte di Denshawi non furono lasciati che quattro giorni fra la sentenza e l'esecuzione. Inoltre la grave provocazione, meglio dimostrata dopo il processo, che non durante la procedura, avrebbe diminuita (art. 216 e 341) la pena da un massimo di tre anni ad un minimo di tre mesi di reclusione. E invece anche gli imputati sottratti alla pena di morte

erano condannati (art. 32) a quei lavori forzati che, secondo il codice, sono indicati « travaux les plus pénibles, les fers aux pieds », e che nel caso concreto consistevano nel tagliare e trasportare pietre sotto la sferza del sole.

Dopo quattordici mesi dalla sentenza, il Parlamento britannico cominciò a commuoversi per la sorte di quei prigionieri; due mesi dopo, una petizione di notabili inglesi era indirizzata in proposito al ministro degli esteri britannico, e il 22 dicembre le autorità egiziane decidevano la grazia da applicarsi a tutti i prigionieri di Denshawi l'8 gennaio 1908, anniversario dell'assunzione al trono del Khedivè. Così si riparava tardi, per gli imputati che non vi avevano lasciata la vita, ad una ingiustizia commessa colle forme della legalità; ma i fautori della legalità si adoperavano anche ad impedire che casi analoghi si potessero ripetere. Il decreto del 1895 costituiva una legge speciale che poteva di caso in caso essere applicata per iniziativa del rappresentante britannico in Egitto. Non Lord Cromer, ma Mr. Findley, che provvisoriamente lo sostituiva, volle ricorrervi in quella disgraziata circostanza. Anzi nel luglio dello stesso anno, un mese dopo l'incidente, Lord Cromer domandava che quel decreto fosse modificato. E poichè le modificazioni tardavano, e l'esperienza dimostrava che applicare quel decreto equivaleva a mettere gli indigeni, in determinate circostanze, del tutto fuori della legge, ed a « to leave a wholly erroneous impression of the spirit in which the governement and administration of the country is being conducted » (1), il ministro degli esteri britannico prometteva nella seduta del 30 giugno 1908 della Camera dei Comuni che « la costituzione del tribunale speciale non sarà più provocata finchè le modificazioni necessarie alle sue attribuzioni non saranno state adottate ».

L'incidente di Denshawi e le circostanze di diritto e di fatto che lo resero possibile e lo seguirono, furono più efficaci contro il predominio morale della Granbretagna in Egitto, che non cento declamazioni di nazionalisti egiziani. Vi si vide operante una legge ingiusta, sempre in agguato a danno degli indigeni ed a profitto degli europei; vi si vide la possibilità che un giudice eccezionale applicasse non già

---

(1) *Report on the administration of Egypt and the Soudan in 1906* (Lord Cromer) *Blue Book Egypt*, 1, 1907 - C. 3394, pag. 32 e 33.

tutte le pene della legge territoriale, o tutte le pene di una legge straniera, ma disponesse di una antologia di pene, raccolte, come scegliendo fior da fiore, dall'una legge e dall'altra. E la convinzione che nulla di simile si sarebbe pensato di tentare contro una popolazione europea rianimava fra gli egiziani l'avversione ad un predominio che pur ha fatto tanto bene al loro paese.

La doppia preoccupazione dei residenti europei, di sottrarsi alle disposizioni di diritto comune che governano la popolazione indigena, e di privare poi questa a proprio vantaggio anche delle garanzie stesse del suo diritto particolare, contribuisce in genere, in tutte le colonie inglesi non autonome, a diffondere un malessere che tanto più acuto diventa per le medesime ingiustizie, quanto più progredita è la popolazione indigena che le subisce. Quando si costituì il protettorato britannico dell'Africa Orientale, con un Consiglio esecutivo ed un Consiglio legislativo, cominciò a svilupparsi in quel territorio una legislazione particolare, per via di ordinanze emanate dal governatore, udito il parere e riportato il consenso del Consiglio legislativo. Ne derivò un'ordinanza locale sostituente i codici indiani di procedura che vi erano in vigore, e costituente un'Alta Corte giudicante a Mombasa e sostituita nella competenza a quella di Bombay.

In cospetto di questa riforma i residenti inglesi si agitarono, e trovarono chi portasse le loro preoccupazioni in Parlamento, per non essere giudicati, in caso di processi penali, davanti a giurì indigeni; ed ottennero la promessa che in tali casi i giurì sarebbero per due terzi composti di bianchi. Tale pretesa era senza dubbio giustificabile con buone ragioni; ma diventava offensiva per non essere completa, inquantochè, limitando la garanzia ai residenti europei ed americani, abbandonava a quei giurì indigeni, che non si credevano forniti di sufficienti garanzie, non solo tutti gli stranieri asiatici ed africani, ma anche tutti i sudditi civilizzati asiatici e sudafricani della stessa corona britannica. Quando poi nel medesimo territorio si adottarono dal governo certi regolamenti del lavoro, diretti ad assicurare gli operai indigeni contro i mali trattamenti, promuovendo un più completo rispetto per i loro diritti ed un più accurato studio dei loro bisogni, i capitalisti europei del protettorato manifestarono il proprio malumore, considerando come un sopruso quel provvedimento corrispondente al minimo dei doveri riconosciuti in ogni Stato civile, come

incombenti a ciascuna società bene ordinata per la tutela dei lavoratori [1].

E quanto bisogno essi avessero di quella tutela, era dimostrato anche da un incidente occorso in quel torno di tempo nei possedimenti britannici dell'Occidente africano. Dodici lavoratori del porto di Lagos, ridotti alla fame dal mancato pagamento del loro salario, si presentarono per reclamare quanto era loro dovuto ad un ufficiale inglese del porto. Quell'ufficiale ordinò loro di passare a bordo d'una lancia a vapore, sulla quale fece loro amministrare in pagamento venticinque colpi di sferza per ciascuno. Le scuse addotte dall'ufficiale colpevole e ripetute dal Sottosegretario delle colonie nel Parlamento britannico. si riducevano ad affermare che le sferzate non erano state somministrate da lui, ma, per suo ordine, dal capo indigeno di quella squadra di lavoratori; che a quella pena si era dovuto ricorrere perchè gli operai non pagati non volevano lavorare; che per le percosse era stata adoperata una piccola sferza; e che i medici avevano attestato della poca gravità delle battiture. L'ufficiale di porto era censurato dal governatore; il Sottosegretario di Stato dichiarava in Parlamento illegale ed inopportuna la sua condotta; ma fra le classi agiate ed istruite della popolazione indigena di Lagos si doveva considerare con amarezza che in nessuno Stato d'Europa un rappresentante della pubblica autorità condottosi in quel modo contro un gruppo di scioperanti, se la sarebbe cavata con una pena così mite.

Più grave ancora era l'infrazione della stessa specie commessa, nel protettorato britannico estafricano, dal capitano Grogan nella primavera del 1907; più grave perchè, se nel caso dianzi citato erasi trattato di abuso di autorità, in questo caso si trattava di usurpazione d'autorità e d'esercizio abusivo delle proprie ragioni. Il capitano Grogan, residente da qualche tempo nel protettorato, dove si era dedicato allo sfruttamento del territorio ottenendovi una vasta concessione di foreste, venuto nel proposito di intimidire gl'indigeni troppo indipendenti, a suo avviso, nella loro condotta verso i bianchi, si propose

---

[1] La dimostrazione fu così sediziosa che il governo s'indusse perfino a sospendere prima e poi a rimuovere dalle loro funzioni due residenti membri del Consiglio legislativo che vi avevano partecipato. V. nel *Parliamentary Paper*, Cd. 4122 dell'Ufficio Coloniale del 17 luglio 1908, la *Corrispondenza ufficiale* relativa a questo incidente.

di sferzarne alcuni sulla pubblica piazza di Nairobi, ed e tale proposito, d'accordo con alcuni amici, manifestò il proprio intento così da raccogliere una folla numerosa che assistesse al suo atto premeditato. Addotto il pretesto che un gruppo di indigeni avea tentato di tenere una riunione proibita ed aveva opposto resistenza alla polizia; ed inventata quell'accusa di offesa a donne bianche che serve purtroppo anche a giustificare tanti linciaggi americani, egli, raccolto un centinaio di europei armati, sferzava brutalmente tre indigeni davanti alla Corte di giustizia, e nonostante l'opposizione del magistrato e dell'ufficiale di polizia [1].

L'inchiesta, condotta per ordine del governo di Londra, dimostrava l'assoluta mancanza di giustificazione di questi atti, non legittimati nè direttamente nè indirettamente dalla legittima difesa; dimostrava anzi che nella città di Nairobi, popolata da 4800 abitanti, fra i quali 350 europei, la domanda fatta nell'autunno antecedente di aumentare da venti a quaranta uomini la truppa bianca di polizia, era stata determinata non già da necessità di reprimere l'indisciplina degli indigeni, ma bensì da quello di impedire atti illeciti e violenti degli europei, dei quali quello ultimo del capitano Grogan non era l'unico esempio. Il reato di lui era così evidente e così aggravato dalla premeditazione, che il magistrato si trovò nella necessità di agire, condannandolo alla pena di un mese di detenzione, da scontarsi appunto nel carcere di Nairobi, e ad una ammenda di 500 rupie, condannando i suoi due complici rispettivamente a quattordici e sette giorni di detenzione; pene queste che si devono considerare miti quando si pensi che, secondo il codice penale italiano, non avrebbero potuto essere (art. 154) inferiori alla reclusione da due a cinque anni.

Cominciarono allora i lamenti per la prigionia del capitano detenuto in un carcere adatto per gl'indigeni; lamenti ai quali giustamente il Sottosegretario di Stato per le colonie rispose che « chi commette reati in un paese primitivo, deve adattarsi anche ad un carcere primitivo dove scontare la pena che s'è meritata ». Si sosteneva dai partigiani del terrore esercitato sui neri, che questa pena scontata da europei in una prigione indigena, per sentenza d'un ma-

---

[1] V. *Correspondence relative to the flogging of natives by certain Europeans at Nairobi. Parl. papers*, issued by the COLONIAL OFFICE, 1907. Cd. 3562.

gistrato europeo, « degradava l'Europa in cospetto della popolazione africana »; e non si pensava che molto maggior degradazione e molto maggiore ostacolo di educazione civile ne deriverebbe dalla impunità di atti come quelli che il capitano Grogan e i suoi complici avevano commesso. Ben a ragione scriveva a tale proposito il Commissario britannico da Nairobi il 9 aprile 1907 al Segretario di Stato: « È certo che il sapere di poter essere puniti soltanto a termini di legge, non potrà produrre alcun effetto sfavorevole sugli indigeni, che sarebbero invece giustamente allarmati se sapessero di poter essere sferzati da ciascun europeo, ogniqualvolta questo lo credesse opportuno ».

Notevole è poi la circostanza che la pena non fu scontata nel carcere di Nairobi, ma da questo i condannati furono trasferiti, subito dopo la sentenza, al posto di polizia che era stato sgomberato per riceverli e poi a un *bungalow* non abitato, preso in affitto per loro dal governo, e dove i cibi erano loro portati dal *Travellers Club,* e potevano ricevere, conversando e fumando, le visite dei loro amici. Mentre questo avveniva in Africa, si diffondevano in Inghilterra le più colorite descrizioni della prigione indigena, che i condannati non abitavano e dove si affermava che fossero detenuti per commuovere la opinione pubblica a loro favore. Nè tali agitazioni furono senza effetto a favore dei colpevoli, perchè la sentenza del magistrato di Nairobi fu annullata il 18 luglio dall'Alta Corte di Mombasa, che giudicò aver errato il primo giudice non rinviando gl'imputati a giudizio per opposizione ed impedimento opposto alla polizia; ma, poichè la pena era stata già scontata, non ordinava un nuovo giudizio. Il governatore stava per ricorrere contro questa sentenza al Consiglio privato, quando il capitano Grogan gli scrisse esprimendogli il proprio rammarico per quanto aveva fatto, e ciò lo indusse a ritirare il ricorso. Così una vittoria morale del colpevole fu l'epilogo di un reato da lui commesso premeditatamente, e che, essendogli costato un mese di detenzione, in una casa ridotta a comodo carcere esclusivamente per lui, gli era valso in patria l'aureola di vittima e il prestigio di rappresentante la superiorità europea in una terra africana da civilizzare.

IV.

I più giovani fra gli Stati colonizzatori non si sono dimostrati, nemmeno sotto questo rispetto dell'amministrazione della giustizia, migliori degli altri. Sovente i loro rappresentanti in Africa, e soprattutto i primi, in ordine di tempo, furono più feroci assai di quelli degli Stati colonizzatori più vecchi, nella pratica del sistema del terrore. In parte li traeva per questa via il desiderio di correggere nella coscienza dei nuovi sudditi la modesta estimazione d'una nuova Potenza temuta da loro assai meno delle Potenze da tanto tempo a loro note e da loro temute; in parte il timore che avevano, in mezzo a tanta moltitudine ignota, per la propria sicurezza li persuadeva a difendersi immobilizzando col terrore i propri temuti avversari; in parte, infine, agiva su loro l'influenza del concetto convenzionale ed uniforme che prevale del barbaro fra gli europei, concetto tanto più assoluto nella mente di chi meno conosce le genti di civiltà diversa dalla nostra, e che quelle genti considera come una folla di individui pigri e crudeli, privi di ogni dignità e di ogni sentimento morale, e governabili soltanto coll'autorità del comando e la prontezza e la gravità della punizione. Tali fattori ebbero grande influenza nel produrre gli abusi e le atrocità del Congo francese e del Congo belga; e quei conati di arbitrio crudele che ebbero tanta parte nel provocare la prima crisi della nostra Colonia eritrea.

Le stesse cause determinarono identici effetti nel primo periodo della colonizzazione germanica; e il sistema che ogni criterio di umanità induce a giudicare pessimo, pur trova ancora chi insorge con energia sì per praticarlo che per difenderlo. Può dirsi anzi che durante gli ultimi vent'anni siano venute alternandosi nella pratica coloniale germanica, e da due anni siano venute combattendovisi nella dottrina, due scuole diverse: quella della forza brutale e quasi terrorizzante e quella della umanità e della giustizia. Non il solo eroe purtroppo della prima scuola, ma il suo più noto e coraggioso esponente e, potrebbe dirsi, il suo uomo rappresentativo, è stato il dottor Peters, prima esaltato, poi abbandonato e punito, e finalmente voluto riabilitare da un partito che, soprattutto nella Germania del nord,

lo trovava troppo fedele al culto della forza e del comando, per non tentarne la riabilitazione.

Il Peters, benemerito prima della colonizzazione tedesca per le sue esplorazioni, per la spedizione in soccorso di Emin Pascià e per aver fondato la Società coloniale germanica, assunto a funzioni di governo nell'Africa Orientale tedesca nel 1891, vi si macchiava di tanti atti di violenza criminale contro gli indigeni, che nel 1896 veniva richiamato e nel 1897 era successivamente condannato da due Corti disciplinari. Prima ancora di quelle condanne, il suo sistema era noto in Europa ed egli ne menava vanto, dileggiando gli inglesi che cercano di conciliare il favore della popolazione indigena, e sostenendo che la sola cosa capace di far impressione su questi selvaggi sia una palla di fucile. La sua condotta non peccò di contraddizione con tali principii fondamentali. Un giorno egli uccise con un colpo di fucile un pastore Masai, per punirlo di averlo pregato di girare colle truppe intorno al suo greggie invece di attraversarlo, per evitare lo spavento e la fuga degli animali. « Così ho fatto tacere per sempre quella lingua insolente », disse poi, vantandosene, l'autore di tanto eroismo [1].

Molte delle sue gesta non furono ufficialmente dimostrate davanti al magistrato; ma quelle provate bastarono per farlo condannare anche in grado di appello. Accortosi che un giovane di nome Mabruk amoreggiava colle sue concubine nere, lo fece condannare a morte accusandolo di un piccolo furto. Le ingiustizie in questo caso furono tre: il furto, anche se fosse stato commesso, non avrebbe meritato la pena di morte; l'amore con donne legalmente non appartenenti al Peters, non meritava alcuna pena; e la minaccia fatta all'accusata di ucciderlo subito se non si confessava colpevole, fu giudicata dalla Corte disciplinare « un atto incompatibile coi principii che devono governare ogni Stato civile ».

La seconda imputazione, che riguardava l'uccisione di una giovinetta indigena di nome Jagodja, e la pena della sferza applicata brutalmente a questa e ad altre donne, non ebbe per risultato un'aperta

---

[1] Miss Edith Sellers, *Dr. Karl Peters*, nella *Fortnightly Review*, gennaio 1897. V. anche Giesebrecht, *Die Behandlung der Eingeborenen in den Deutschen Kolonien*. Berlin, Fischer, 1898.

condanna da parte della Corte di prima istanza, che si pronunciò in modo piuttosto ambiguo; ma la Corte di seconda istanza, dopo aver concordato colla prima circa l'uccisione di Mabruk, ne completava il giudizio quanto alla seconda imputazione, giudicando che quelle donne prima erano state illegalmente sequestrate come schiave, e poi illegalmente condannate tutte alla sferza, ed una al capestro. Il giudizio generico delle due Corti sul condannato era poi riassunto in queste parole: « La sua condotta ha compromesso il buon nome degli ufficiali tedeschi nell'Africa Orientale ».

In un processo successivo per la riabilitazione del Peters, un testimonio oculare della esecuzione di Jagodja narrava che, quando la povera giovinetta, dopo le sferzate, fu condotta alla forca, il suo dorso pareva una massa di carne tagliuzzata. Ma fu appunto con quel processo, che pur metteva in luce tali particolari dell'opera sua, che il Peters potè riprendere con baldanza la pubblica difesa del suo sistema. Il direttore del giornale socialista *Die Münchener Post* avendolo giudicato pubblicamente come quelle sentenze del 1897 lo autorizzavano a giudicarlo, il Peters gli intentò un processo di diffamazione; e i giudici di Monaco condannarono ad un'ammenda il querelato, giudicando che, fossero state anche ingiustificate le esecuzioni di Mabruk e di Jagodia, doveva ritenersi che « il dott. Peters ignorava di commettere un atto illegale quando ordinava che quegli indigeni fossero messi a morte ». Questa sentenza, che in gran parte purificava legalmente il nome del Peters, sollevava nella Germania stessa le più vive proteste. Era necessario infatti che il desiderio di salvare qualche ufficiale colpevole nelle colonie offuscasse ai giudici il lume della ragione, perchè, sedendo nel paese cui tanto deve lo sviluppo della scienza giuridica, essi osassero addurre l'ignoranza della legge a scusa degli atti illeciti commessi da un magistrato politico, che quella legge non poteva ignorare perchè aveva l'obbligo di applicarla.

Ma la sentenza di Monaco non era purtroppo il solo esempio della tendenza, eloquentemente stigmatizzata nella *Gazzetta di Colonia* del 4 luglio 1907, « a stabilire un particolare ideale di moralità per uso dei tropici ». Agli ufficiali che esercitavano od avevano esercitato autorità nei possedimenti dell'Africa occidentale, erano rivolte accuse analoghe a quelle già provate circa l'Africa orientale, e

in modo non dissimile dai giudici di Monaco nel caso Peters, ne giudicavano gli altri magistrati dell'impero. Un ufficiale di distretto della colonia di Togo, di nome Schmidt, era accusato di aver commesso su indigeni atti che il deputato Rören, denunciandoli al Reichstag, non si attentava di indicare chiaramente. Della più ripugnante fra quelle accuse egli era assolto dopo una farsa di procedimento, nel quale aveva agito egli stesso da giudice istruttore; la sua condotta era nota al dicastero coloniale, ma questo lo manteneva in ufficio fino a quando l'interpellanza del Rören era presentata. Sistema di quell'ufficiale era obbligare giovanette indigene a venire a danzar di notte presso di lui, infliggendo un'ammenda di venti marchi alle madri che rifiutavano di mandarle. Egli viveva con una concubina nera, cui aveva conferito poteri giudiziari di prima istanza ed una spada come emblema della sua autorità; ma, oltre a quella, teneva *harem* d'impuberi indigene, commettendo così un reato che, secondo il diritto locale, sarebbe stato punito colla morte. Un giorno aveva flagellato una fanciulla ricalcitrante di quattordici anni, finchè non aveva ceduto alle sue voglie; i genitori e le sorelle della vittima erano testimoni del reato, e le lividure di lei erano visibili; ma, avendo i padri della missione cattolica denunciato il fatto, essi furono imprigionati, e lo Schmidt, che aveva fatto la parte di giudice istruttore contro sè medesimo, fu assolto, giudicandosi che la pretesa vittima « era soggetta ad allucinazioni ipnotiche ». Il capitano Dominik, che era in ufficio di comando nella stessa colonia, quando l'ufficio coloniale inglese denunciò le mutilazioni commesse sugli indigeni uccisi, fu censurato, ma non rimosso dall'impiego. L'ex-governatore della stessa colonia, Horn, condannato alla rimozione dalla Corte disciplinare di prima istanza con perdita di un terzo della pensione, per aver determinato con maltrattamenti, nel 1903, la morte di un indigeno, ottenne che la sua condanna fosse mutata dalla Corte disciplinare superiore in un trasloco ad altro ufficio, coll'ammenda di 300 marchi e le spese del processo.

Nel Camerun, sotto il governo di quel Puttkammer, che tanta indulgenza trovò poi presso i giudici ed il governo del suo paese, gli atti più barbari furono impunemente commessi contro gli indigeni. Un sergente inviato da un ufficiale a punire tre neri, che avevano avuto rapporti amorosi colla sua concubina, si impossessò dei primi

tre neri incontrati, e li sottopose alla più orribile delle mutilazioni. Un altro ufficiale, in una spedizione contro una tribù malcontenta, catturò un villaggio e ne sterminò gli abitanti, risparmiando i fanciulli; poi questi furono collocati, in numero di 52, in corbelli di giunco, e con quelli gettati a perir miseramente nelle cascate di Nachtigall. Sotto il comando dello stesso governatore era anche accaduto che, premiandosi i soldati indigeni in ragione del numero dei nemici caduti, ed ordinandosi loro di portarne gli orecchi per l'esattezza del computo, essi, per aumentare il merito e il premio, tagliassero gli orecchi anche alle donne. Avvedutosi di tale inganno, il governatore non punì e non proibì le mutilazioni, ma si limitò ad ordinare il ritorno ad una forma di mutilazione più orribile, che rendesse impossibile alle sue truppe quella specie di impostura.

Poco più di un anno prima, la condotta di un altro governatore tedesco nell'Africa meridionale d'Occidente, aveva dimostrato che il concetto d'un diritto e d'una morale diversa dall'ideale europeo da applicarsi all'Africa, non era accidentale ma sistematico nei colonizzatori germanici. A tal fine i termini del proclama di guerra emanato dal generale von Trotha nel maggio del 1905 e diffuso a stampa nelle lingue tedesche e namaqua, fra le tribù namaqua del Damaraland, valgono la pena di essere riferiti: « Il grande e potente imperatore tedesco sarà mite col popolo namaqua ed ha ordinato di risparmiare la vita di quelli che si arrendono. Soltanto quelli che al principio della guerra hanno commesso uccisioni, o hanno comandato ad altri di commetterle, avranno, secondo la legge, perduto il diritto alla vita. Ciò vi sia reso noto, e vi sia noto altresì *che la stessa sorte è serbata* a quelli che non si arrendono, come è accaduto alle tribù di Herero, che pur avevano osato credere nella loro cecità di poter far guerra con buon successo contro un grande e potente imperatore tedesco e contro il suo grande popolo. Io vi domando: Dove è ora la nazione Herero? Dove è oggi il loro capo Samuele Maherero, che un giorno possedeva a migliaia i capi di bestiame e che ora è in fuga come un animale selvaggio al di là della frontiera inglese...? Se taluno pensasse, dopo aver disobbedito a questo avvertimento, di ottenere clemenza, meglio sarebbe per lui abbandonare il paese, perchè, se è trovato ancora in territorio tedesco, sarà fucilato, e così saranno sterminati tutti i ribelli. Intanto i seguenti compensi sono stabiliti per

chi consegnerà, vivi o morti, questi individui: per Hendrick Witboi marchi 5000, per Sturman Sheppert 3000, per Cornelius Frederik 2000 e per ogni altro colpevole 1000 ».

L'articolo 23 del Regolamento dell'Aja, che condanna la dichiarazione di non far quartiere, era da cinque anni in vigore nei rapporti fra Stati europei, quando, combattendo contro un popolo africano che si voleva civilizzare, non solo si rinnegava l'obbligo morale di rispettare quel divieto, ma si ricorreva anche alla più barbara pratica di mettere a prezzo la testa del nemico.

In un ambiente così saturo di pregiudizi circa il modo di governare gli indigeni delle colonie, era naturale che del dott. Peters non fossero rivelate tutte le colpe al momento della condanna e fossero facilitati più tardi i tentativi di riabilitazione, tanto più simpatici, del resto, ad una parte del popolo tedesco, per quell'istinto di giustizia distributiva che si ribella al sacrificio di un solo colpevole, quando restano impuniti altri non meno colpevoli di lui. Nel 1906 il Peters iniziò un ciclo di conferenze sulla politica coloniale tedesca e ne approfittò per tentar di giustificare gli atti per i quali era stato condannato. La sua successiva vittoria nel processo di Monaco e la sua parziale riabilitazione colla qualifica di « Commissario imperiale in ritiro » gli diedero il coraggio di parlare a voce più alta in difesa dei propri atti e del proprio sistema, anzi di far servire la difesa di questo a piena giustificazione di quelli.

Nel corso della polemica che ne seguiva nel Parlamento e nella stampa periodica, molti autorevoli rappresentanti della politica coloniale accorsero in difesa di quella che potrebbe dirsi la *scuola* del Peters; notevole fra tutti il generale von Liebert, ex governatore dell'Africa Orientale germanica, secondo il quale in Africa « è impossibile ottenere qualche risultato senza crudeltà ».

Numerosi giornali, fra i quali la *Gazzetta* di Colonia e quella di Francoforte; numerosi deputati appartenenti al centro cattolico e ai varî partiti liberali, si schierarono in favore di quella che potrebbe dirsi *la scuola della giustizia*. Notevoli erano le espressioni favorevoli a questa scuola da parte di due persone che conoscevano l'Africa per esperienza personale: il padre Acker, missionario cattolico, reduce dai territori tedeschi d'Oriente, e il Leutwein, già governatore per undici anni di quelli del sud-ovest. Il primo, deponendo come testi-

mone nel processo di Monaco, sosteneva che i vizi degl'indigeni sono compensati da molte virtù; che occorre trattarli con rigidezza, ma non con severità; e che la maggior parte delle rivolte fra gli indigeni erano determinate da eccesso di severità da parte degli europei; e concludeva affermando che la giustizia, il decoro e la moralità devono considerarsi, in Africa come altrove, quali criteri direttivi di ogni buon governo.

Ma più interessante, per illuminare lo stato della coscienza collettiva tedesca circa questo problema essenzialissimo della politica coloniale, è il confrontare, colle manifestazioni del Peters, quelle del Leutwein. Poichè quando ciascuno di loro a « narrar se stesso imprese » [1], si ebbe questo fenomeno strano. Non tanto il Peters tentava scolparsi delle sue brutalità, che anzi in parte esaltava, sostenendo prevalere la brutalità anche nel negro che deve essere governato, quanto si affaticava il Leutwein a scolparsi della taccia di soverchia mitezza. E si adoperava a dimostrare che questa non era stata poi tanto grande quanto si voleva far credere da chi tentava di trarne argomento a rendere evidente la di lui inettitudine al governo di una grande colonia africana.

Egli difendeva bensì la causa degli uomini di colore; d'alcuni fra loro parlava con estimazione profondamente sentita e sosteneva che a tutti loro sia dovuta giustizia; ma non sapeva astenersi da pubblicare un confronto, donde risultasse che, nel praticare tale giustizia verso i neri, lo stesso suo governo aveva saputo contenersi in certi limiti atti ad accontentare anche i fautori della giustizia differenziale. Per sei bianchi uccisi da indigeni, fra il 1894 e il 1900, egli citava a propria giustificazione quindici indigeni condannati a morte e l'assoluzione di un solo imputato. Per cinque indigeni uccisi da bianchi, fra il 1896 e il 1903, egli ricordava le seguenti sentenze: in un caso (assassinio di due indigeni) tre mesi di carcere; nel secondo un anno, nel terzo due anni e nel quarto tre anni di carcere. Il che tendeva a confermare autorevolmente l'opinione di quegli indigeni che, anche sotto il più mite dei governi coloniali, sentono i propri diritti e la

---

[1] Dr. Karl Peters, *Die Gründung von Deutsch-Ostafrika*, Berlin, Schwetschke, 1906; Leutwein, *Elf Jahre Gouverneur in Deutschwestafrika*, Berlin, Mitler, 1906.

stessa esistenza rispettati e protetti troppo meno di quelli dei residenti europei.

Il diritto vigente nelle colonie tedesche in materia penale può ritenersi, del resto, uno dei più severi verso gli indigeni ed uno dei più destituiti per loro di garanzie. Da un lato sono considerate per necessità [1], nei rapporti collo Stato dominatore e coi suoi sudditi o rappresentanti, come non esistenti per essi le norme del loro diritto consuetudinario o codificato preesistente alla conquista; ma dall'altro, quelle norme sono sostituite con un diritto eccezionale, reso più eccezionale ancora dall'arbitrio delle autorità competenti ad applicarlo.

La giurisdizione sugli indigeni vi è infatti esercitata dagli ufficiali amministrativi [2]: il governatore, nei distretti più vicini alla costa, e nell'interno il capo del distretto, rispettivamente rappresentati dagli impiegati subalterni, in quanto non sia delegato ai capi indigeni con nuova investitura una parte dell'antico potere. Il governatore può esercitare il diritto di grazia, ma può anche sottoporre gli indigeni al massimo arbitrio dei giudici ed ai rigori della legge militare, colle minime garanzie di procedura. Egli può così disporre (Ordinanza cit., § 15) nei paesi dell'interno molto lontani dai centri amministrativi, o popolati da abitanti non pacifici, dove, per i reati di tumulto od aggressione e per gli altri casi da lui riputati necessari, può praticarsi una procedura sommaria con facoltà di applicare la pena appena pronunciata la sentenza di morte. In questo caso è fatto obbligo della trasmissione dei processi verbali e della sentenza motivata al governatore; ma, non essendo materialmente possibile in tal caso l'esercizio da parte di questo del diritto di grazia, il solo rimedio di una sentenza ingiusta o eccessiva sarebbe la censura di chi l'avesse pronunciata. La stessa procedura sommaria deve praticarsi (§ 16) nei territori dichiarati in istato di guerra. In tal caso lo stesso arbitrio regna più sovrano ancora, perchè le leggi e i decreti sono sostituiti dal potere

---

(1) BAUER, *Die Strafrechtspflege über die Eingeborenen der deutschen Schutzgebiete*, in *Archiv für öffentliches Recht*, Vol. XIX, 1904, pag. 34. « ...... ist die Aufgabe des Strafrechtes, so rasch und so wirksam als möglich allgemein verbindliche Normen zu schaffen, und das Bestehende nur insoweit unangetastet zu lassen als es mit unsern moralischen und äthischen Anschauungen vereinbar erscheint, oder durch Gebote politischer Klugheit unabweisbar erfondert ist ».

(2) Ordinanza del 22 aprile 1896, § 1.

di una giurisdizione militare applicante la legge marziale. Questa giurisdizione esclude spesso anche l'apparenza d'un giudizio, applicando direttamente la punizione militare, ispirata dal concetto della rappresaglia e della responsabilità collettiva, non essendo raro, come dice l'eufemismo del Bauer (1) « gegen ganze Dörfer Zwangmassregeln zu ergreifen ».

Anche nella pratica del cosiddetto diritto penale comune il procedimento per la punizione d'un reato viene iniziato dalla pubblica autorità, non in seguito a norme tassative, ma secondo l'opportunità « nach den Umständen des Falles », l'effetto della quale è stato che, non soltanto a proposito di capi indigeni, ma anche di ufficiali bianchi, si sia ritenuto « erforderlich ein oder auch beide augen zuzubringen » (2).

Anche dove i neri restano soggetti alla giurisdizione dei loro capi, essi diventano giudicabili dal magistrato bianco se sono imputati di complicità in un reato commesso da bianchi. Il testimone indigeno è punito se depone il falso, ma non è fatto giurare, a differenza del diritto inglese, secondo il quale il giuramento è prestato dai testi musulmani nella moschea, e dai pagani presso il feticcio locale. Mentre poi il testimonio nero è punito se non dice la verità, alla coscienza del giudice è lasciato sempre l'arbitrio di non tener conto della sua deposizione, anche quando nulla autorizzi a ritenere che sia falsa. Anzi da molti si vorrebbe stabilire, come obbligatoria, la norma che alle testimonianze dei neri non si dovesse attribuire alcun valore.

A danno degli indigeni continua poi a considerarsi pertinente per ragione di materia al diritto penale, un'azione che in Europa è regolata da quello civile e non può dar luogo che ad una contestazione di risarcimento. Le infrazioni del contratto di lavoro commesse da indigeni sono reati e possono « disciplinarisch von dem mit Ausübung der Strafgerichtsbarkeit betrauten Beamten mit körperlichen Zuchtigung, und in Verbindung mit dieser Strafe, oder allein, mit Kettenhaft nicht über 14 Tagen bestraft werden » (3). Sicchè, mettendosi in isciopero tutti gli operai bianchi e neri impiegati nella costruzione di una ferrovia o nei lavori d'un porto, i neri andrebbero incontro

(1) *Loc. cit.*, pag 47.
(2) *Loc. cit.*, pag. 44.
(3) V. *Verordnung des Reichskanzglers*, 22. April 1896, § 17.

ad una pena corporale o due settimane di ferri, per quello stesso atto collettivo che potrebbe procurare ai loro colleghi bianchi un aumento di salario.

Più notevole ancora di tale disposizione di legge è poi la giustificazione datane da un giurista come il Bauer, che pur si mostra animato, nel progetto di codificazione aggiunto al suo studio, da buone intenzioni circa il miglioramento della condizione degli indigeni. « Secondo il giudizio unanime, egli dice, di tutti i conoscitori delle nostre cose coloniali, una tale disposizione, per quanto offenda il sentimento giuridico educato all'europea, è inevitabile. Per lo sfruttamento dei tesori del suolo, le forze della popolazione di colore sono indispensabili; e malauguratamente l'indolenza e la disposizione a sottrarsi al lavoro, quando non ve li obblighi la fame, sono per gli indigeni così forti, che senza mezzi di costrizione e di castigo contro i lavoratori di colore ogni coltura del suolo dei protettorati riuscirebbe impossibile » (1). Tale giustificazione da parte di un giurista è tanto più curiosa perchè, invocandola, egli non si avvede che gli stessi argomenti potrebbero invocarsi a giustificare anche la schiavitù. Più strano poi è che, *per facilitare quella prontezza della pena senza la quale la pena stessa più giusta sembra all'indigeno una ingiustizia*, quel diritto di correzione, già attribuito per consuetudine anche ai padroni, sia stato loro di recente riconosciuto esplicitamente per i possedimenti africani. È un « mässiges Züchtigungsrecht » graduato da un'ordinanza del governatore dell'Africa Orientale tedesca (del 1° giugno 1896) così da non poter eccedere quindici colpi di bastone e dieci colpi di frusta, applicabili dal padrone ai lavoratori negri pigri o fuggitivi, *selon son bon plaisir* (2).

Non meno strano è che, dopo tali analisi della condizione di diritto, illustrata da quanto le recenti discussioni parlamentari tedesche hanno fatto conoscere circa le condizioni di fatto, il Bauer sostenga essere evidente che « la separazione della giustizia dall'amministrazione è una regola impraticabile nelle colonie » (pag. 70). Ma più strana ancora è la giustificazione di tale necessità, data affermando che « giudici indipendenti e responsabili soltanto davanti alla legge, riu-

(1) *Loc. cit.*, pag. 56, 7.

(2) V. *loc. cit.*, pag. 438 e seg. *Entwurf einer Strafverordnung für die Eingeborenen der Deutschen Schutzgebiete.*

scirebbero un impedimento allo sviluppo della prosperità coloniale, e dovrebbero, secondo scienza e coscienza, in molti casi, pronunciare sentenze delle quali il governatore, responsabile della tranquillità della colonia, sarebbe costretto a non permettere la esecuzione ».

È giusto riconoscere che lo stesso autore non si mostra alieno dal concedere, *de lege ferenda,* maggiori garanzie agli indigeni, nel suo progetto di legge penale coloniale [1], sia ammettendo individualmente la loro assimilazione mediante la naturalizzazione, sia concedendo agl'indigeni commercianti il beneficio della legge penale comune europea per i reati commessi da loro nell'esercizio del loro commercio. Ma le approvazioni, che forse l'ossequio dell'ordine costituito ha ispirate al Bauer per le enormità della vigente legge penale indigena dei possedimenti tedeschi, spiega in parte le deboli e tarde e poco efficaci proteste suscitate nell'animo di lui dalle enormità della sua applicazione.

E appunto tali iniquità della pratica e dell'applicazione della legge, più ancora dei rigori della legge stessa, sono nelle colonie tedesche e in quelle degli altri Stati uno dei più importanti fattori di malcontento. Quel culto della severità brutale verso gli indigeni, e quella implacabilità di rigore riconosciuta, oltrechè nella vita pubblica anche nelle aziende private, come elemento indispensabile di disciplina, dipendono nel gruppo dominatore da un vizio della coscienza collettiva. E tale difetto è diffuso fra i popoli di civiltà europea siffattamente, che quando, nelle isole Filippine, si permetteva che un certo numero di carcerati fossero sottoposti ad esperimenti sieroterapici di *virus* colerico, e in gran parte ne morivano, il governatore americano provvedeva ad esonerare gli sperimentatori da ogni responsabilità e si adoperava a soccorrere le famiglie delle vittime; e con ciò tutto era finito, perchè la pubblica opinione americana non insorgeva a protestare, come avrebbe indubbiamente protestato, se quelle vittime fossero state fatte fra condannati di razza europea.

V.

Riesce argomento di compiacenza per un italiano che studî la breve storia della nostra politica coloniale, l'avervi cercato invano

(1) *Loc. cit.*, § 2 e 3, pag. 438, 439 e 440.

numerosi casi di oppressioni legali e di crudeltà impunite commesse a danno di indigeni, e il trovare nelle stesse disposizioni di legge più limitata e moderata che altrove la subordinazione del diritto indigeno all'interesse europeo. Già il regio decreto del 5 maggio 1892 (abrogato coll'art. 103 del decreto 9 febbraio 1902) disponeva che (art. 5) le leggi dovessero pubblicarsi nelle Colonia in lingua italiana con la traduzione araba, e con quella amarica per i paesi dell'altipiano etiopico, pur stabilendo che non potesse, in caso di non concordanza fra i vari testi, essere invocato altro testo che quello italiano. Era provveduto in quanto era possibile con giuramenti degli interpreti alla fedeltà di quelle traduzioni. In caso di silenzio della legge o di dubbio circa la sua applicazione, l'art. 6 stabiliva che si decidesse per le controversie civili o commerciali fra italiani *o fra italiani e indigeni* secondo le leggi, i decreti e la giurisprudenza del Regno; e per le controversie fra indigeni « secondo equità e rispettando le consuetudini ».

I limiti nei quali erano così subordinati nei processi misti la giurisdizione e il diritto materiale indigeni a quelli europei, non eccedevano le proporzioni già ammesse a favore di questi, indipendentemente dal dominio politico, in vari paesi soggetti al cosidetto regime delle capitolazioni. Il decreto del 9 febbraio 1902, portante l'ordinamento giudiziario della Colonia eritrea, dopo aver determinata (art. 2) la competenza del conciliatore, dei giudici regionali, del tribunale d'appello, come tale, e dello stesso funzionante da Corte d'assise, nei procedimenti nei quali siano interessati europei ed *assimilati*, dava di questi ultimi una definizione legale, dal punto di vista della razza, molto più liberale di quella d'altre recenti legislazioni coloniali. Mentre, infatti, nelle colonie sud-africane e in quella stessa britannica del Capo, non sono assimilati agli europei che gli americani; in Eritrea vi sono equiparati e possono invocarvi il privilegio di quelle giurisdizioni, gli egiziani, i siri, gli americani, gli australiani, « ed in genere chiunque appartenga a stirpi originarie d'Europa o che abbiano cogli europei somiglianza di civiltà ». Sicchè è dato modo al magistrato di interpretare largamente e in modo vario col corso del tempo e col progredire della civiltà fra le varie razze, un criterio di assimilazione non immutabile ed etnico, ma mutevole e di carattere morale, che indubbiamente sarebbe già applicabile ai

residenti giapponesi e che sempre più potrà estendere le garanzie delle giurisdizioni italiane, anche fuori del distretto di Massaua e del centro abitato di Archico, dove l'art. 2 dello stesso decreto dispone che la giustizia sia sempre amministrata a norma dell'articolo precedente anche se nella causa siano interessati solo indigeni.

Il decreto del 1892 riconosceva (art. 7) in materia civile la prevalenza del diritto e della giurisdizione indigena in tutto quanto si riferisce a stato e capacità delle persone ed a rapporti di famiglia; sicchè, sollevandosi una questione di tal fatta, al giudice che non fosse competente a risolverla era fatto obbligo di rinviare le parti davanti ai magistrati competenti, fissando un termine per procurarne la risoluzione. Il decreto del 1902, pur modificando tali disposizioni, regolava con analoga equità la stessa materia. Gli assessori che devono completare il collegio giudicante (art. 19) devono essere sudditi italiani, ma soltanto per tre quarti cittadini italiani; ciascuno di loro presta giuramento secondo il proprio rito religioso, colla stessa formula che è usata per la magistratura. L'assessore indigeno può sedere come giudice (art. 20) nelle cause che interessino soli indigeni, o nel caso che siano imputati soli indigeni. L'assessore deve essere della stessa religione degli interessati, e, qualora questi professino fede diversa, dev'essere italiano. Il *muftì* e il *cadì* residenti a Massaua sono consultati dall'autorità giudiziaria, quando ciò sia utile (art. 21), particolarmente in materia di statuto personale, successione o divisione fra musulmani; come pure per matrimonio o divorzio. Il loro voto però, a differenza di quanto risultava dall'articolo 7° del decreto del 1892, è sempre consultivo. In tutte le zone (art. 29), o frazioni di territorio della colonia non comprese nel distretto di Massaua, i *cadì,* i capi di paese, di tribù o di provincia giudicano in primo grado di tutte le controversie tra indigeni ad essi soggetti; se le parti indigene sono di diversa religione (art. 30) o di diversi paesi, tribù o provincie, giudicano fra loro in prima istanza i commissari o residenti italiani, che sono poi competenti a giudicare anche negli altri casi in grado di appello. Quando però i commissari o residenti giudicano in materia riguardante indigeni, sono assistiti da capi o notabili indigeni con voto consultivo.

A tutte le autorità che amministrano la giustizia in rapporto agli indigeni, era poi imposto (art. 33) di conformarsi, per quanto è

possibile, compatibilmente collo spirito della legislazione italiana, alle leggi tradizionali, secondo il Corano e i commentatori dell'Islam accettati nelle singole tribù, e secondo il Fata Neghesti, e il Fata Mogarè, che contengono i principii di diritto consacrato dal tempo in parecchi villaggi. A tal fine quelle autorità dovranno tener conto dei giudizi che precedentemente saranno stati pronunciati, in quel dato caso, presso ciascuna tribù, sia dai capi o dai priori dei conventi, sia dai *cadì* e santoni, o dalle riunioni dei notabili anziani, ovvero dagli eletti raccolti in Mohaber. « Il giudice », dispone concludendo quell'articolo, « dovrà, con le riserve suespresse, favorire sempre l'esercizio della giustizia tradizionale nei villaggi e nelle tribù ». E lo stesso principio è stato seguito anche al Benadir [1].

Peccano piuttosto per difetto di diritto differenziale le disposizioni degli articoli 47 e 49 del decreto del 1902, che, dopo avere fissati i termini per ricorrere in appello (5 giorni dalla notificazione delle sentenze dei conciliatori e 30 da quelle dei giudici regionali), dichiarano inappellabili quelle del giudice regionale di Massaua nelle cause fra soli indigeni, e quelle pronunciate dai commissari e dai residenti, salvo per queste ultime il normale diritto di revisione del governatore (art. 31). Del pari deficiente di garanzie per i diritti degli indigeni può ritenersi la disposizione dell'articolo 79, secondo il quale « sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie vertenti fra famiglie indigene, tribù, villaggi o provincie, circa il godimento di proprietà collettive e di reciproci diritti di pascolo, tributi, coltivazioni e simili, come pure le controversie concernenti diritti a titoli o gradi; e sarà per tutte provveduto in linea amministrativa, con regolamento da emanarsi dal governatore della colonia ».

In materia penale, il commissario di Massaua (art. 16) esercita le funzioni di giudice in rapporto cogli indigeni per i delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale fino a tre mesi e con multa, sola o congiunta alla detta pena, fino a lire cinquecento; e per le contravvenzioni gli altri commissari e residenti (art. 30) giudicano pure rispetto a loro, colla riserva della subordinazione delle loro sentenze (art. 31) alla revisione del governatore. Tali sentenze

---

[1] V. Mori, *Il Benadir nella politica coloniale italiana*, pag. 47-50.

penali pronunciate nei processi a carico di soli indigeni sono inappellabili (art. 69); e qui comincia a farsi sentire una soverchia scarsità di garanzie a danno degli indigeni.

La loro condizione è poi aggravata da altre disposizioni. L'una autorizza (art. 61) l'autorità competente a determinare, secondo le circostanze, l'entità delle lesioni e la durata della malattia e della incapacità al lavoro che ne sia derivata, quando l'imputato sia indigeno e senza ricorrere all'opera di un perito. L'altra (art. 66) dispone che, quando l'età dell'imputato non possa essere determinata con sicurezza, il magistrato giudicante possa determinarla approssimativamente, avendo riguardo allo sviluppo fisico ed intellettuale del giudicabile.

Anche nelle conseguenze della condanna si fa sentire la stessa condizione svantaggiosa degli indigeni; perchè, oltre gli effetti previsti dal codice penale, il giudice (art. 67) può ordinare che la sentenza di condanna a loro carico produca la perdita o la sospensione per un tempo determinato delle pensioni e degli assegni governativi, di cui i condannati abbiano il godimento. Che se da un lato sugli indigeni pesano più gravemente il rigore della legge e l'arbitrio di chi la rappresenta, dall'altro è limitata in loro, in confronto degli europei, l'autorità di cui siano eventualmente rivestiti. L'agente o capo indigeno (art. 54), nei rapporti con europei, non assume mai la qualità di pubblico ufficiale, nè può procedere all'arresto di un europeo, se non in concorso di un agente o funzionario italiano. Limitazione questa, della quale non è il caso di contestare la necessità e che bastano a giustificare, in territorio africano dominato, i privilegi che gli europei godono in territorî di civiltà inferiore anche non soggetti al loro dominio; ma della quale d'altronde non può negarsi l'effetto di avvilimento dell'autorità degli agenti e capi indigeni anche fra i loro connazionali e di soverchia libertà di agire conferita, particolarmente nelle regioni interne, ai peggiori elementi europei.

Nè può tacersi degli abusi cui si prestano le disposizioni relative ai lavori cui possono essere adibiti i condannati e soprattutto gli imputati indigeni. L'articolo 95 del decreto del 1902 dispone che « i detenuti giudicabili, finchè dura il procedimento, possono essere addetti, col loro consenso, ai lavori della colonia; nel qual caso è loro assegnato un quarto della mercede dovuta, ritenendo gli altri

tre quarti in compenso delle spese di mantenimento ». Circa la costante ed assoluta spontaneità di quel consenso, è lecito avere non pochi dubbi; e d'altronde nessun dubbio può aversi circa l'obbligo che avrebbe l'amministrazione di restituire all'imputato assolto i tre quarti di mercede che gli erano stati trattenuti. Nello scontare con giornate di lavoro le pene pecuniarie e le somme dovute per spese giudiziarie (articoli 99 e 100), gli indigeni sono poi trattati tre volte più duramente degli europei, perchè, mentre il lavoro di questi è computato a dieci lire al giorno, la giornata dell'indigeno non è valutata che tre; sicchè, se un europeo e un indigeno, complici nella stessa infrazione della legge, sono condannati alla identica ammenda di trenta lire, l'europeo che la sconti con lavoro se ne libera in tre giorni, mentre l'indigeno dovrà passarne dieci lavorando per potersene liberare.

Ma la stessa garanzia della legge penale può essere modificata e diminuita a danno degli indigeni. Non solo [1] il governatore può proclamare lo stato d'assedio; istituire tribunali speciali e prendere i provvedimenti che reputi necessari a seconda delle circostanze, con decreto motivato da comunicarsi al governo del Re; ma [2] egli può anche, con appositi bandi o decreti, ordinare che alcuni reati od alcune categorie di reati che dopo il bando venissero commessi dagli indigeni, siano, in tutta la colonia o in determinate zone, regioni o parti di essa, giudicati da tribunali militari, secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal codice militare per il tempo di guerra.

Certo è però che le leggi coloniali italiane si dimostrano più eque verso gli indigeni, del diritto di molti altri paesi. La rarità degli abusi e delle violenze commessi a loro danno e la prontezza dimostrata nel punirli fino dai primi giorni dei nostri tentativi coloniali, provano poi con quale spirito quelle leggi siano applicate. Nè il legislatore nostro si è dimostrato inconscio dei difetti del nostro ordinamento o lontano dal proposito di rimediarvi. Provvedendo infatti nel 1903 all'ordinamento della colonia [3], preannunciava un regime della proprietà fondiaria che per tutto il territorio dove fossero pro-

---

[1] R. Decreto 22 settembre 1905 sull'ordinamento amministrativo della Colonia Eritrea, art. 3.

[2] Decreto del 1902, art. 71.

[3] Legge del 24 maggio 1903, art. 2 e 4.

mulgate le leggi italiane riconoscesse, senza distinguere fra italiani e indigeni, un'unità minima di proprietà rurale coi relativi accessorii, immune dalla espropriazione per debiti; e nello stesso termine di diciotto mesi prometteva un nuovo regolamento delle relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni e in special modo fra europei ed assimilati e le varie razze indigene ed avventizie che popolano la colonia.

Questo ordinamento, nel quale la subordinazione dell'indigeno nelle garanzie del diritto e in quelle della giustizia è ridotto a poco più del necessario, permette di bene sperare, sotto lo stesso rispetto, del futuro ordinamento della Somalia italiana. Anche in questa la prontezza delle indagini avviate ad ogni accusa di crudeltà o d'altri abusi da parte dei rappresentanti d'Italia, ha dimostrato che questa non intende corrispondere alla missione dello Stato colonizzatore, il conseguimento della tranquillità col terrore delle popolazioni, ma bensì con un ordine giuridico e morale nuovo sostituito a quello fatto scomparire dalla conquista.

VI.

Tale indirizzo dovrebbe dovunque imitarsi: e da ciò dipenderà in gran parte il risultato ultimo di tutta la colonizzazione europea, la quale, trascorso il periodo inevitabile della forza e della subordinazione, senza potere o volere eliminare la popolazione indigena, deve passare gradatamente ad una romanità di assimilazione giuridica di tale popolazione, progressivamente graduata allo sviluppo della sua assimilazione psichica ed intellettuale. Se, mentre questa progredisce, il sistema differenziale dei diritti e delle garanzie permane, non solo l'indigeno se ne risente moralmente offeso, ma, ricorrendo colla mente ai tempi remoti, trova d'aver perduto più che non abbia guadagnato.

A torto il concetto uniforme convenzionale dei regimi indigeni cosidetti barbari c'induce a credere che in quelli l'individuo e la famiglia siano del tutto destituiti di garanzie. Nei rapporti fra l'individuo e la suprema autorità della tribù o del primitivo Stato, l'arbitrio del capo non è quasi mai così assoluto come parrebbe a primo aspetto; ma lo studio della effettività dei suoi poteri potrebbe anzi portare nuovi contributi ad un'indagine sociologica della monarchia limitata.

Nell'amministrazione della giustizia è vero, ad esempio, che il potere giudiziario indigeno si confondeva nel Sud-Africa cogli altri poteri sociali; ma è pur vero che i precedenti legano l'arbitrio del giudice africano più che in qualsiasi giurisprudenza europea [1]. E d'altronde, eccettuati i reati più gravi contro la vita umana, il colpevole trova nell'amministrazione di questa legge consuetudinaria una mitezza ignota alla scala penale dei diritti europei. Se, tolta all'indigeno la tutela della legge vecchia, gli si negano o si modificano a suo danno coll'arbitrio della interpretazione quelle della legge nuova; se, rispetto al suolo, egli perde le garanzie dell'antica proprietà collettiva, e non può fruire di quelle della proprietà individuale secondo le leggi dei dominatori; se, in cospetto della giustizia civile e penale, egli, non trovandosi liberato dagli obblighi e dalle responsabilità dell'antico suo diritto, si trova d'altronde privato di gran parte delle facoltà e delle garanzie che gli dovrebbero derivare dalla legge nuova; tale scala diversamente graduata, nella quale ascende il danno e discendono i benefici della popolazione indigena, crea in questa una coesione nazionale prima ignorata e suscitata dalla solidarietà del danno e dell'offesa.

Il diritto caffro esclude in modo assoluto il farsi giustizia da sè [2]; ma se il caffro è costretto a far l'esperienza che questa norma continua a valere per lui contro le offese d'un bianco, ma non vale più contro il bianco che punisce direttamente il ladro caffro con una severità che, anche seguendo le forme della procedura, la legge antica non ammetteva, egli si sente sacrificato ad una condizione che alla sua mente deve apparire di anarchia giuridica.

Il principio fondamentale del diritto caffro essendo la responsabilità collettiva, è naturale che, quando un privato europeo viola impunemente la legge a danno di un indigeno, od un amministratore o giudice europeo commette impunemente a danno di lui una illegalità, la vittima senta profondamente il diritto della rappresaglia, e tutto il popolo contro il quale tali ingiustizie possono commettersi senza riparo, ne riversi la responsabilità sulla nazione dominatrice e sia persuaso d'aver acquisito per ciò solo il diritto alla ribellioue.

---

(1) DUDLEY KIDD, *Kafir Socialism.* London, Black, 1908, pag. 68 e 84, 5.
(2) MC LEAN, *Compendium of Kafir Law*, e KIDD, *loc. cit.*, pag. 20, 1.

Dopo il culto per la giustizia tradizionale, il caffro sente profondamente quella per la giustizia pronta; egli rispetta la pena applicata *finchè il sangue è ancora caldo,* e afferma che svanisce il profumo d'una sentenza che si fa attendere troppo lungamente [1]. È dunque naturale che quando Dinizulu, sotto il peso di accuse ancora indeterminate, e già colpito dal sequestro di uno stipendio che per la qualità di lui poteva considerarsi quasi una lista civile, è sottoposto ad una istruttoria interminabile ed a più di due anni di carcere preventivo, tutta la sua nazione si senta dolorosamente offesa, vedendo il proprio uomo più rappresentativo oppresso fra il misconoscimento del suo diritto personale e il misconoscimento commesso a suo danno dello stesso diritto pubblico e del diritto penale britannico. Allora essi non hanno torto se parlano di una « Cause that lacks assistance » e di un « Wrong that needs resistance », come ha fatto testè il principe indigeno Bandele Omaniyi, dedicando ai membri del Parlamento britannico un suo studio su questi problemi [2].

La solidarietà nell'offesa e nella idea della resistenza si trasforma infatti da locale e nazionale in generale ed africana, quando a quegli indigeni è manifesto che, per mantenere la loro subordinazione, esiste una solidarietà dei vari Stati europei, e che questi, ai danni di loro, anche quando siano civilizzati, modificano le regole vigenti del diritto internazionale. Allorchè nel 1905 il governo britannico autorizzava quello tedesco a servirsi della Colonia del Capo come di base di rifornimento per combattere la rivolta dell'Africa occidentale germanica, gli indigeni viventi al di quà della frontiera britannica, connazionali e in molti casi parenti di quelli che combattevano al di là della frontiera tedesca, si sentivano offesi da questo atto di soccorso intercoloniale [3] concesso in contrasto colle regole di diritto internazionale europeo praticato anche in caso di guerre civili.

Il rifugio di un fuggiasco, « che domanda di vivere all'ombra di un altro capo », è sacro secondo il diritto caffro, non meno di

---

[1] KIDD, *loc. cit.*, pag. 90.

[2] *A defense of the Ethiopian movement* by HIS HIGHNESS BANDELE OMANIYI, Edinburgh, Grey, 1908.

[3] V. CATELLANI, *L'assistance intercoloniale au point de vue du mantien de l'ordre.* Rapport à l'Institut colonial international, Compte-rendu. Bruxelles, 1907, pag. 299-310.

quello che sia ora in Europa l'asilo dello straniero condannato o imputato in altro paese per reati politici. Quando pertanto nell'agosto 1907 il governo della colonia del Capo s'impegnava ad assistere i tedeschi dell'Africa occidentale nella cattura del capo ottentotto Morenga, invece di deciderne il disarmo e il trasporto nell'interno del proprio territorio, esso applicava un concetto di naturale alleanza dei dominî europei contro le popolazioni indigene, che potrà essere politicamente necessario per la sicurezza di quelli, ma che non può non diffondere fra queste una analoga solidarietà di resistenza.

Tanto più questa solidarietà di reazione si manifesta energica ed attiva, quanto più l'indigeno, moralmente elevandosi, acquista il diritto di imputare di ingiustizia l'altra solidarietà europea che l'ha provocata. Se questa, nei rapporti del governo interno e dei doveri internazionali, resta immutata, mentre l'indigeno per sviluppo di civiltà si trasforma, è naturale che un conflitto insanabile ne derivi, poichè ciò che è giustificato verso il re Behanzin del Dahomey non sarebbe giustificabile verso Toussaint Louverture; e già il trattamento fatto a Cetiwayo non potrebbe più giustificarsi verso il figlio di lui Dinizulu.

Eppure nella immutabilità di quei concetti differenziali stanno il maggior difetto ed uno dei più gravi pericoli del predominio dei popoli d'Europa. E d'altronde che tale sia il sistema anche dei migliori Stati colonizzatori e dei migliori loro rappresentanti, risulta anche dalla condotta e dai sentimenti manifestati dalla maggioranza degli europei che hanno vissuto lungamente fuori d'Europa non per fine di studio o per esercizio di funzioni consolari o religiose, ma per l'esercizio d'industrie o di commerci. Il proposito quasi sempre frettoloso di arricchirsi rende intolleranti delle nuove concorrenze rafforzate dall'eguaglianza della capacità e della tutela giuridica, ed induce a considerare con una lente d'ingrandimento le qualità e i diritti propri in confronto di quelli di chi quella nuova concorrenza rappresenta. Sicchè perfino alla vittoria del Giappone ed alla sua pretesa d'essere eguale nei diritti agli Stati di Europa, un solo gruppo di europei non prestava, durante l'ultima guerra, nè fede nè appoggio, ed era la popolazione europea del *settlement* di Nagasaki.

Gli indigeni più colti dell'Africa meridionale che leggono in qualche giornale tedesco (1) l'apologia della loro oppressione e l'eccitamento

(1) AXENFELS, *Der Aethiopismus in Südafrika*. Berlin, Süsserot, 1907, pag. 12.

al loro sterminio e che vedono qualche giornale inglese sud-africano avanzar la proposta di relegarli nella parte malsana del paese, riservando tutte le regioni salubri ai soli bianchi, s'inducono a credere che l'ingiustizia del loro trattamento abbia radici troppo profonde nella coscienza dei popoli dominatori.

Tutto ciò dimostra che, se è deplorevole che la schiavitù non sia in tutti i possedimenti europei d'Africa veramente abolita, è non meno deplorevole che la tutela giuridica dell'indigeno sia talora tanto imperfetta da fornire alla sua persona ed ai suoi diritti garanzie non di rado minori di quelle che spettano fra le società islamitiche alle persone tenute in condizione di servitù domestica.

Finchè nei rispetti della libertà della persona e della sua integrità giuridica, non si pratichi veramente in Africa il sistema della eguaglianza nella legge e nell'amministrazione della giustizia, i dominii europei vi saranno pari a maestosi edifici costrutti sull'arena. Eppure non mancano fra i conoscitori non dottrinari dell'Africa coloro che, difendendo il sistema più giusto, lo esaltano anche come il più utile e più sicuro. Il Beaunier, rappresentante della Francia al Marocco, scriveva: « Avec les barbares je n'ai rien vu encore réussir mieux que la justice et la loyauté ».

Il 15 aprile 1907 il Sottosegretario britannico per le Colonie, Mr. Churchill, rispondendo nella Camera dei Comuni ad una interrogazione circa i fatti di Nairobi, concludeva affermando che « the just treatment of the natives was the surest safeguard of the settlers, and that if this were accorded, the settlers would have no cause to fear them ». Lord Milner, giudicando il trattamento fatto dal Natal ai caffri del proprio territorio immediato e di quello dello Zululand, lo stigmatizzava come una « alternation of careless oppression and violent suppression »; ed invocava condizioni di legge e di amministrazione che garantissero i diritti e gli interessi degli indigeni. E più recentemente Sir Harry Johnston [1] riassumeva i propri consigli di equità e di previdenza, scrivendo: « The negro is going to play a great part in the world's history yet, and we shall be well advised in dealing fairly with him ».

Invece nella pratica questi consigli della saggezza e dell'esperienza sono raramente e incompletamente seguiti. E mentre nell'A-

[1] V. *Fortnightly Review*, loc. cit.

frica del Sud si riconosce che « il lavoro indigeno è la base della vita industriale del paese », si deriva da quella premessa non già una conseguenza di tutela e di eguaglianza, ma bensì una di oppressione e di diritto e giustizia differenziale.

Anche nel campo della vita intellettuale, ogni questione importante vi si crede risolta quando si è provveduto equamente alle esigenze ed ai bisogni dell'elemento olandese e dell'elemento britannico; ma le esigenze e i bisogni di quello indigeno sono trascurate nelle nuove colonie britanniche, e i provvedimenti già vigenti da lungo tempo a loro favore sono minacciati anche nella Colonia del Capo, dove gli indigeni sono stati finora trattati anche sotto questo rispetto più equamente, e dove tali minaccie devono riuscire per loro maggiormente dolorose. Infatti, quanto più il negro si eleva, tanto più imperioso dovrebbe considerarsi dagli europei il consiglio così ben formulato da Sir Harry Johnston, e tanto più pericoloso il non ascoltarlo. La cultura e lo sviluppo delle attitudini superiori rendono sensibile il nero all'offesa che deriva per lui dal non essere la perdita dei diritti sovrani del suo popolo compensata per i singoli da una perfetta eguaglianza di tutela giuridica. Il selvaggio insorge contro il patimento fisico della schiavitù e della confisca dei mezzi di sussistenza. Il semicivilizzato diventa sensibile anche all'offesa della giustizia differenziale. L'indigeno civilizzato diventa capace di sentir lo stesso dolore e lo stesso sdegno per la negazione dei diritti politici e per il danno morale della inferiorità sociale. Ciò apparisce già chiaramente dai fatti finora esaminati, e più chiaramente risulterà da quelli presi in esame nell'ultima parte di questo studio.

Come l'organismo umano diventa tanto più sensibile al dolore fisico quanto più è perfezionato e raffinato dalla civiltà, così la coscienza individuale e collettiva, che in uno stadio primitivo del suo sviluppo subisce incosciente e rassegnata un'ingiustizia, giunta ad uno stadio di sviluppo più perfetto, presenta contro la stessa ingiustizia tutti i fenomeni del dolore e della reazione. Il non aver voluto riconoscere questa legge nei rapporti fra le classi di un medesimo Stato ha provocato le rivoluzioni politiche interne, e, dopo il trionfo di queste, per il persistere di cause economiche, prima pazientemente subite, è venuto armando i nuovi avversari delle lotte sociali. Il misconoscimento di quella legge nei rapporti fra metropoli e colonie

omogenee ha determinato le guerre d'indipendenza; e nei rapporti fra gruppi europei e non europei delle colonie eterogenee, prepara gli elementi di una lotta più aspra e pericolosa per l'assimilazione o l'eliminazione.

Gli europei nel governo delle colonie stanno commettendo un errore analogo a quello delle classi dirigenti che nei singoli Stati prepararono, coi privilegi propri e l'oppressione delle moltitudini, gli elementi della rivoluzione. Se insistono in tale errore, dove una eliminazione degli indigeni non sia possibile, una grande rivoluzione di popoli si prepara. La scena topografica e le proporzioni degli avversarî sono diverse. Ma sono analoghi i fattori psichici e le giustificazioni intellettuali del contrasto. Nè diverso può essere il risultato che si viene preparando. Se tali contrasti non sono pacificamente riducibili, l'epilogo deve esserne la resistenza dell'inferiore, che, elevato dal superiore per poter essere da lui più utilmente sfruttato, si ribella, esigendo di diventare anche nei diritti, dopo essere diventato nelle attitudini, eguale a lui.

Enrico Catellani
professore nell' Università di Padova